Bruno Esposito, O.P.

LA NUOVA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÀ E LE FACOLTÀ ECCLESIASTICHE E LE ANNESSE NORME APPLICATIVE*

PREMESSA; I. PARTE PRIMA: NORME COMUNI, 1. Titolo 1: Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche, 2. Titolo II – La Comunità Accademica ed il suo Governo, 3. Titolo III – I Docenti, 4. Titolo IV – Gli Studenti, 5. Titolo V – Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio, 6. Titolo VI - L'Ordinamento degli Studi, 7. Titolo VII - I Gradi Accademici ed altri titoli, 8. Titolo VIII – I Sussidi Didattici, 9. Titolo X – La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà; II. PAR-TE SECONDA: NORME SPECIALI, 1. Titolo I – La Facoltà di Teologia, 2. Titolo II – La Facoltà di Diritto Canonico, 3. Titolo III – La Facoltà di Filosofia, 4. Titolo IV – Altre Facoltà; III. Norne finali; IV. VARIAZIONI, SOPPRESSIONI E AGGIUNTE IN VG/ORD. RISPETTO A SCH/ORD.; V. SCH/ORD.: PARTE PRIMA – NORME COMUNI, 1. Titolo I – Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche, 2. Titolo II – La Comunità Accademica ed il suo Governo, 3. Titolo III – I Docenti, 4. Titolo IV – Gli Studenti, 5. Titolo V – Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio, 6. Titolo VI – L'Ordinamento degli Studi, 7. Titolo VII – I Gradi Accademici ed altri titoli, 8. Titolo VIII – I Sussidi Didattici, 9. Titolo IX – L'Amministrazione Economica, 10. Titolo X – La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà; VI. Parte Seconda – Norme speciali, 1. Titolo I – La Facoltà di Teologia, 2. Titolo II – La Facoltà di Diritto Canonico, 3. Titolo III – La Facoltà di Filosofia, 4. Titolo IV – Altre Facoltà; Conclusione

PREMESSA

In data 8 dicembre 2017 è stata emanata dal Romano Pontefice la Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, che disciplina le Università e Facoltà ecclesiastiche, e il successivo 27 dicembre la Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi), ha emanato le norme applicative della medesima¹.

- * Il presente articolo, pur essendo già stato pubblicato nella sua sostanza, in traduzione in lingua spagnola (*Presentación y comentario de la Constitución Apostólica "Veritatis gaudium" y de las "Ordinationes" anejas, sobre las Universidades y Facultades eclesiásticas, in Ius Canonicum* 58 [2018] 813–856), riporta alcune novità, puntualizzazioni e chiarificazioni.
- ¹ Entrambe non sono state pubblicate in AAS per "(...) impreviste difficoltà tecniche (...)" e si è provveduto alla promulgazione della Costituzione attraverso la pubblicazione del testo in lingua italiana in un allegato di 20 pagine de L'Osservatore Romano, in data 14-IX-2018. Nel medesimo allegato sono state pubblicate anche le Norme Applicative emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Ecco il testo del Rescriptum ex audientia SS.mi pubblicato: "Nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, dell'8 Dicembre 2017, il Santo Padre Francesco aveva stabilito che la promulgazione e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti le

Con questi due testi normativi si è inteso rinnovare i centri di studi superiori ecclesiastici, e questo articolo non vuole fare altro che presentare la nuova normativa, con un'attenzione particolare nel cogliere quanto viene confermato e riproposto della precedente disciplina e quanto si pone come vera e propria novità².

Al fine di evitare un approccio troppo teorico e astratto, ho ritenuto opportuno fare prima una presentazione in generale della nuova Costituzione (motivazioni, struttura e continuità o meno con la precedente), poi vedere, uno dopo l'altro, tutti e singoli i cambiamenti, analizzandone il contenuto e la portata³.

Università e Facoltà Ecclesiastiche, avvenisse mediante la pubblicazione della medesima Costituzione nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*. Ora, tenendo conto di impreviste difficoltà tecniche, successivamente intervenute, il Santo Padre Francesco nell'Udienza a me concessa il 3 settembre 2018, allo scopo di agevolare l'avvio regolare degli adempimenti stabiliti e urgerne l'osservanza da parte di quanti vi sono interessati, in conformità al prescritto del Can. 8 del Codice di Diritto Canonico, che 'in casi particolari' stabilisce un modo diverso di promulgazione della Legge ecclesiastica, ha disposto che essa in deroga a quanto previsto nella Costituzione in parola, venga promulgata mediante pubblicazione nel quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando immediatamente in vigore. Dal Vaticano, 4 settembre 2018. Pietro Card. Parolin, Segretario di Stato' (in *L'Osservatore Romano*, 14-IX-2018, p. 8). Quindi bisogna ritenere il testo in lingua italiana *originale* ed *afficiale* ed entrato in vigore in data 14-IX-2018. D'altra parte, essendo indiscutibile la continuità tra le due Costituzioni e *Ordinationes*, in caso di differenze ho fatto riferimento, quando esistenti, al testo in lingua latina, per ovvi motivi, di *Sapientia christiana* ed alle relative *Ordinationes*.

Nel presente articolo vengono usate le seguenti sigle: 1) VG per Francesco, Cost. Ap. Veritatis gaudium circa le Università e Facoltà Ecclesiastiche (8-XII-2017): L'Osservatore Romano-Allegato (14-IX-2018) 2–13. VG/Ord. per Congregazione per l'Educazione Cattolica (DEGLI ISTITUTI DI STUDI), Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, in L'Osservatore Romano-Allegato (14-IX-2018) 14-19. Le sigle SCh e SCh/Ord. indicano rispettivamente: Ioannes Paulus II, Const. Ap. Sapientia christiana de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis, (15 apr. 1979): AAS 71 (1979) 469–499. Sacra Congregatio Pro Institutione Catholica, Ordinationes Universitatis vel Facultatis ad Const. Apost. "Sapientia chrisitana" rite exsequendam (29 apr. 1979): AAS 71 (1979) 500–521.

- ² In occasione della conferenza stampa di presentazione della Costituzione, il Card. Versaldi ha elencato tutti i documenti e interventi che in modo diretto o indiretto si sono succeduti dopo il 1979 e devono essere presi in considerazione per la comprensione della nuova Costituzione (cf http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/01/29/0086.pdf, 29-I-2018 (consultato il 9-IX-2018), successivamente pubblicato in *Educatio Catholica* 4 (2018) 5–6. Per una presentazione di questi documenti e interventi, si vedano anche: Curbellé, Ph., *De Sapientia christiana (1979) à Veritatis gaudium (2017)*, in *Educatio Catholica* 4 (2/2018) 13–44. Zani, A. V. *Principali novità normative della Costituzione Apostolica 'Veritatis gaudium'*. *Excursus dal Concilio ad oggi*, in *Educatio Catholica* 4 (2018) 69–85.
- ³ Ad un confronto dei testi abbiamo i seguenti risultati: a) per le Costituzioni, 80% *identical*, 4% *Minor Changes*, 2% *Related Meaning* (https://copyleaks.com/compare-embed/compare-two-files/6e776bf5-9e2a-4bc9-8394-e1a818b99eef/6228579/1/1?key=xso5KrzxdaE3acaLKckQ); b) per le Norme Applicative, 63% *identical*, 4% *Minor Changes*, 3% *Related Meaning* (https://copyleaks.com/compare-embed/compare-two-files/5c6e24ed-e916-4181-ac1c-b13a686f4984/6228608/1/1?key=PNcI7Rq6CX5XmZ61MMY0). Il confronto è stato fatto con la versione in lingua inglese e non comprendendo i Proemi, le Appendici e le note.

Per le *Ordinationes*, mi sono limitato, per questioni di spazio, a segnalare le variazioni e a fare qualche osservazione previa su alcuni punti più salienti, eccetto per alcuni articoli riguardanti la Facoltà di Diritto Canonico, dove mi è sembrato necessario e doveroso, dato che è l'ambito d'interesse dello scrivente, evidenziare qualche aspetto.

a. Motivazioni e struttura della Veritatis gaudium e delle annesse Ordinationes

La motivazione è chiaramente contenuta all'inizio del Proemio, dove si ricorda che le raccomandazioni del Decreto *Optatam totius* (nn. 13–22), per un rinnovamento degli studi ecclesiastici nel contesto della rinnovata missione evangelizzatrice, sono state attuate sapientemente dalla Cost. Ap. *SCh*, ma che ora si esige una 'opportuna attualizzazione' Quindi, si afferma allo stesso tempo: innanzitutto, la piena validità di *SCh*; poi, la necessità di un suo aggiornamento con l'integrazione dei vari interventi normativi che sono stati dati in questi anni, per il mutato contesto socio-culturale e per dare attuazione alle convenzioni internazionali firmate dalla Santa Sede in materia⁵.

b. Contenuto della nuova Costituzione e delle Norme Applicative: continuità e innovazioni

La struttura dell'attuale Costituzione è nella sostanza uguale a quella che l'ha preceduta. Nel presentare il contenuto di *VG* e *VG/Ord.*, seguirò la loro divisio-

⁴ Cf VG, Proemio, 1.

⁵ Non è fuori luogo ricordare subito alcuni significativi dati che mostrano la consistenza dell'attuale realtà delle Università e Facoltà ecclesiastiche: "Le Facoltà ecclesiastiche sono 289 e le Istituzioni collegate (cioè affiliate, aggregate e incorporate) sono 503, per un totale di 792 Istituti. Abbiamo 28 Atenei e Università, nelle quali vi sono più Facoltà. Tra le Facoltà 160 sono di Teologia; 49 di Filosofia; 32 di Diritto Canonico; 40 di altre discipline. Tutte queste istituzioni sono così distribuite nel mondo: in Africa: 15 Facoltà e 76 Istituzioni collegate; in Asia: 25 Facoltà e 56 Istituzioni collegate; in Nord America: 19 Facoltà e 25 Istituzioni collegate; in Sud America: 22 Facoltà e 56 Istituzioni collegate; in Oceania 1 Facoltà e 3 Istituzioni collegate; in Europa: 207 Facoltà e 287 Istituzioni collegate (questi dati sono così elevati a causa di una forte concentrazione di Facoltà a Roma e di una forte distribuzione di Istituti Superiori di Scienze Religiose soprattutto in Italia, Spagna e altri paesi). Il totale degli studenti è di 64.500. Il totale dei docenti è di 12.000" ZANI, A. V., Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione della Cost. Ap. Veritatis gaudium di Papa Francesco, circa la nuova normativa sugli Istituti di Studi Ecclesiastici, 29-I-2018, in https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/01/29/0086/00144.html (consultato il 13-IX-2018); successivamente pubblicato in versione più ampia: ZANI, A. V., Principali novità normative della Costituzione Apostolica "Veritatis gaudium". Excursus dal Concilio ad oggi, in Educatio Catholica 4 (2018) 85. Quindi nel rapporto docenti-studenti abbiamo un docente per ogni cinque studenti (esattamente: 5,375!), dato non trascurabile e che dovrebbe far riflettere.

ne interna, e quindi vedremo subito il Proemio, ma non senza notare previamente il fatto, non privo di significato, che nell'Appendice alla Costituzione viene riproposto integralmente, senza che se ne dia alcuna esplicita spiegazione⁶, il Proemio di *SCh*. Detta scelta attesta e dichiara in modo evidente la piena sintonia e continuità della *VG* con la Costituzione di san Giovanni Paolo II, fornendo allo stesso tempo un'indicazione chiara e precisa per la sua comprensione e applicazione.

Nel Proemio, composto da sei punti come in SCh, ma di lunghezza più che doppia, Papa Francesco sottolinea l'importanza di superare il divorzio tra teologia e pastorale, e soprattutto che la 'preoccupazione pastorale' sia tra le priorità in ordine alla formazione. Di rilievo sono i riferimenti all'Enciclica sociale di Paolo VI Populorum progressio (nn. 14 e 20), che "(...) sottolinea incisivamente che lo sviluppo dei popoli, chiave imprescindibile per realizzare la giustizia e la pace a livello mondiale, 'dev'essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo', e richiama la necessità 'di uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d'un umanesimo nuovo, che permetta all'uomo moderno di ritrovare se stesso". In relazione a questo compito e a quella che viene chiamata 'nuova tappa dell'evangelizzazione'8, il Pontefice individua nel rinnovamento degli studi ecclesiastici un mezzo insostituibile e strategico. Il perché è facilmente intuibile, ed è significativo riscoprirlo facendo riferimento alla stessa pedagogia seguita da Cristo con i suoi primi discepoli9. La formazione integrale di coloro che sono chiamati a essere annunciatori e testimoni del vangelo nell'oggi, che si distingue rispetto al passato per il fatto che vede non tanto un'epoca di cambiamenti quanto un vero e proprio 'cambiamento d'epoca'10, è un'esigenza ineludibile che le Università e Facoltà ecclesiastiche sono chiamate a servire, preparando uomini e donne capaci di proporre soluzioni a un mondo che cambia, ma alla luce dell'unico e immutabile depositum fidei. Infatti, "(...) si fa oggi sempre più evidente che 'c'è bisogno di una vera ermeneutica evangelica per capire meglio la vita, il mondo, gli uomini, non di una sintesi ma di una atmosfera spirituale di ricerca e certezza basata sulle verità di ragione e di fede. La filosofia e la teologia permettono di acquisire le convinzioni che strutturano e fortificano l'intelligenza e illuminano la volontà (...) ma tutto è fecondo solo se lo si fa con la

⁶ In ogni caso, alla luce di quanto affermato dal Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica, è stata direttamente la volontà del Santo Padre; cf PREZZI, L., *Sapienza e annuncio*. "Veritatis gaudium": intervista a Mons. Zani, in Testimoni 41 (3/2018) 1.

⁷ VG, Proemio, 2.

⁸ VG, Proemio, 3.

^{9 &}quot;Insegnava infatti ai suoi discepoli (...)" (Mc 9,31); e prima: "Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni" (Mc 3,13–15).

¹⁰ Cf VG, Proemio, 3.

mente aperta e in ginocchio. Il teologo che si compiace del suo pensiero completo e concluso è un mediocre. Il buon teologo e filosofo ha un pensiero aperto, cioè incompleto, sempre al *maius* di Dio e della verità (...)"¹¹.

Tenendo presente l'odierna situazione, cioè quella che deve essere ritenuta una vera e propria sfida a una Chiesa che si sente profondamente chiamata all'annuncio missionario, il Pontefice indica, al n. 4, i criteri di fondo, frutto del Vaticano II e dell'esperienza della sua applicazione in questi anni, nel simultaneo ascolto dello Spirito Santo e delle esigenze e interrogativi dell'umanità, per il rinnovamento e il rilancio degli studi ecclesiastici. Questi criteri sono: a) la contemplazione e introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel cuore del kerygma; b) il dialogo a tutto campo; c) la inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione; d) il 'fare rete' tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici. Con l'indicazione di tali criteri, il Pontefice non fa altro che ricordare che il vero rilancio degli studi ecclesiastici si avrà nella misura in cui, prima di tutto, essi si rinnoveranno, ma ciò sarà possibile solo nella misura in cui essi saranno motivati dalla e nella fede, quindi dal riconoscimento di quel progetto di amore di Dio che è all'origine della creazione e successivamente della redenzione. Nient'altro che quello che il grande san Tommaso d'Aquino ricordava nella pregnante espressione, poi divenuta quasi un motto/programma del suo Ordine, 'Contemplari et contemplata aliis tradere'12.

Il secondo criterio indicato "(...) è quello del dialogo a tutto campo: non come mero atteggiamento tattico, ma come esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della gioia della Verità e per approfondirne il significato e le implicazioni pratiche" Il dialogo presuppone dei dialoganti, che sono innanzitutto coscienti della loro identità e disponibili a mettersi in ascolto delle ragioni dell'altro, con cui confrontarsi nella comune e sincera ricerca di ciò che è oggettivamente vero e giusto, senza voler imporsi all'altro. Il vero dialogo nasce quindi dall'ascolto delle ragioni dell'altro, che sempre, senza eccezione, quando provengono da una mente e da una volontà oneste, portano in loro germi di verità, richieste di giustizia, ricerca di senso, anche quando magari sono presentate in modo confuso e urlate in modo scomposto. In questa prospettiva, devono essere rivisti i programmi di studio, concepiti non più con intenzionalità apologetiche e di fatto avulsi da ogni movimento dinamico e piuttosto autoreferenziali, ma organizzati per riuscire a proporre delle risposte di senso alle

¹¹ Cf VG, Proemio, 3.

^{12 &}quot;L'opera della vita attiva (...) che deriva dalla pienezza della contemplazione come l'insegnamento e la predicazione (...) è da anteporre alla semplice contemplazione. Infatti, come è meglio illuminare che non semplicemente brillare, così è meglio comunicare agli altri ciò che si è contemplato che non contemplare soltanto" (S. Th., II-II, q. 188, a. 6, c.).

¹³ VG, Proemio, 4, b).

donne e agli uomini di oggi, con una sola preoccupazione: "(...) agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui (...)" ¹⁴. Il primato della contemplazione e del dialogo come ascolto dell'altro, ma innanzitutto come attenzione ai suggerimenti dello Spirito di cui l'altro può essere portatore, cosciente o incosciente, produce come frutto il recupero dell'unità del sapere, nella profonda convinzione che "(...) omne verum a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est" ¹⁵.

Così arriviamo al terzo criterio, che, a mio sommesso avviso, è il più significativo e ricco di potenzialità per il futuro rinnovamento degli studi ecclesiastici: l'*inter- e la trans-*disciplinarietà. Il punto di partenza è la ferma convinzione non solo dell'unicità del progetto circa l'origine e il fine del creato, ma anche dell'unità del sapere, se pur declinato in modo proprio e specifico da ciascuna scienza. In concreto, bisogna "(...) offrire, attraverso i diversi percorsi proposti dagli studi ecclesiastici, una pluralità di saperi, corrispondente alla ricchezza multiforme del reale nella luce dischiusa dall'evento della Rivelazione (...)"¹⁶. Proprio tenendo presente questo contesto, si propone il principio della 'interdisciplinarietà', non come mera 'multidisciplinarietà', ma piuttosto come 'transdisciplinarietà', cioè "(...) come collocazione e fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di Luce e di Vita offerto dalla Sapienza che promana dalla Rivelazione di Dio"¹⁷.

L'ultimo criterio indicato come urgente da realizzare è quello del *fare rete tra le diverse istituzioni*. L'unità del sapere postula ed esige una fattiva e concreta collaborazione a vari livelli¹⁸ tra le diverse istituzioni accademiche ecclesiastiche, nella comune missione di essere ricercatori e trasmettitori della Verità. Questa cooperazione, indicata nella successiva parte normativa con il termine 'pianificazione', è occasione privilegiata per sperimentare la cattolicità della Chiesa, in quanto, rifuggendo da ogni sincretismo e relativismo, si dà la possibilità di mostrare allo stesso tempo che la fede, pur non identificandosi con una cultura, può essere occasione di arricchimento per le varie culture, mostrando

¹⁴ Ef 4,15.

¹⁵ S. THOMAE, S. Th., I-II, q. 109, art. 1 ad 1^{um}, che riprende la nota frase dell'Ambrosiaster, In prima Cor 12,3, in PL XVII. 258, citato in Fides et ratio, 44.

¹⁶ VG, Proemio, 4, c.

¹⁷ VG, Proemio, 4, c). Quindi viene specificato quanto già affermato in Sch, Art. 64: "Art. 64. La collaborazione tra le Facoltà sia di una stessa Università, sia di una stessa regione, sia anche di un più ampio territorio, deve essere diligentemente curata. Essa, infatti, è di grande giovamento per promuovere la ricerca scientifica dei docenti e la migliore formazione degli studenti, come pure per sviluppare, quella che vien detta solitamente «interdisciplinarità» e che appare sempre più necessaria; e, parimenti, per sviluppare la cosiddetta «complementarietà» tra le varie Facoltà; e, in generale, per realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura".

^{18 &}quot;È da favorire la collaborazione tra le stesse Facoltà ecclesiastiche sia mediante lo scambio dei docenti, sia mediante la mutua comunicazione della propria attività scientifica, sia mediante la promozione di comuni ricerche per il bene del popolo di Dio" (VG/Ord., Art. 52, § 1).

nel concreto la multiformità dell'unica grazia di Dio¹⁹. Ovviamente, la necessità di una 'rete', che opera in modo sinergico e dinamico, presuppone che ogni centro accademico ecclesiastico sia nelle condizioni di realizzare i requisiti richiesti, e quindi questo postula una verifica e un controllo costante, se si vuole evitare di scadere in mere e sterili dichiarazioni di principio²⁰. In questa prospettiva, si richiede un *allargamento* degli scopi propri delle Università e Facoltà ecclesiastiche individuati da *SCh*: comunicare la dottrina agli uomini di oggi nella varietà delle culture²¹. Per Papa Francesco, questo allargamento consiste nel fatto che "Gli studi non possono limitarsi a trasferire conoscenze, competenze, esperienze, agli uomini e alle donne del nostro tempo, desiderosi di crescere nella loro consapevolezza cristiana, ma devono acquisire l'urgente compito di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d'azione e di pensiero, utili all'annuncio in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso'"²².

Su questo aspetto non mi sembra fuori luogo introdurre qualche spunto di riflessione, per evitare di arrestarsi a una mera presa di coscienza di un dato che in sé è solo un effetto. Infatti, occorre andare alle cause, per poter rispondere in modo adeguato alle sfide odierne. A ben vedere, la modernità e, in modo particolare, i nostri tempi si distinguono dal passato (il 'cambiamento d'epoca', di cui si parla al nel Proemio, al n. 3) per una sempre più difficile armonizzazione, fino ad arrivare a una netta contrapposizione: da una parte, la centralità della persona; dall'altra, il rispetto/tolleranza del pluralismo culturale ed etico, che spesso e volentieri sfocia in un vero e proprio relativismo. Di solito, soprattutto in alcuni ambienti ecclesiali, si ritiene che il relativismo culturale e il pluralismo etico siano i veri problemi di oggi, ma, se si studia più attentamente la questione, si vede che in realtà essi non sono altro che gli effetti. Il vero problema è la sempre più assoluta e intransigente affermazione di una soggettività individualistica, che si traduce sempre più in soggettivismo etico²³. Chi proclama - come facciamo tutti - che c'è bisogno di riaffermare la centralità della persona, deve poi anche porsi il problema e considerare come ogni persona elabori soggettivamente la 'sua' verità e i 'suoi' valori. In questa ricerca – e la realtà lo

¹⁹ Cf 1 Pt 4,10; VG, Proemio, 4, d).

²⁰ Eventualità prudentemente e opportunamente prevista: cf VG, Art. 67. Un riordino e una razionalizzazione dei centri accademici ecclesiastici, soprattutto di quelli presenti in Roma, è un problema di cui mi parlava l'allora Sottosegretario, Mons. Baldanza, già trent'anni fa: un problema irrisolto fino ad oggi. In ogni caso, la questione rimane all'ordine del giorno per la Congregazione per l'Educazione Cattolica: "Un impegno altrettanto importante e delicato è quello di portare avanti il lavoro di riordino delle Istituzioni accademiche ecclesiastiche a Roma, per una ottimizzazione degli studi romani ed evidenziare il valore aggiunto che esse offrono alla Chiesa universale rispetto ad altre istituzioni" ZANI, A. V., Principali novità normative, 83.

²¹ Cf SCh, Proemio, III.

²² VG. Proemio, 5.

²³ Cf Bonhoeffer, D., Etica, Brescia 1995.

conferma – c'è però il pericolo che si finisca in un vero e proprio soggettivismo etico, che di fatto menoma la natura sociale dell'uomo. È questo, allora, il vero pericolo! Infatti, gli effetti dannosi e devastanti che registriamo a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali non derivano tanto dal pluralismo etico, quanto da una soggettività concepita come assoluta e infinita, che diventa soggettivismo etico, prigioniero del suo ego, cosa che vanifica o strumentalizza ogni tipo di relazione. In questo modo si arriva a voler quasi giustificare l'assurdo: l'uomo, essere finito, pretende di avere una libertà infinita!

Perciò, se affermiamo la centralità e il primato della persona, dobbiamo anche guardare a che cosa essi possono portare, soprattutto quando non vengono presentati correttamente, o non si tiene conto di come possano essere recepiti dalla maggioranza delle persone. Questa centralità della persona può portare al fatto che ogni singolo elabori nella sua soggettività interna un tipo di ricerca e di scelte etiche in modo meramente autoreferenziale e senza alcun confronto con le verità oggettive (sia a livello di ragione che di fede). Di fatto, oggi l'idea di verità viene sostituita da quella di cambiamento, di progresso, di consenso, di desiderio, di sentimento, di emozione²⁴. La convinzione che sia impossibile che la persona giunga alla verità, e che questa sia oggettiva e costituisca un termine di confronto ineludibile, porta in concreto, e a tutti i livelli, a non essere attenti ai contenuti e a limitarsi alla realizzazione tecnica e a mere formalità. La realtà sociale e la mentalità dei nostri giorni ci richiedono di avere chiari - forse come non mai prima di adesso - i criteri di inculturazione per la nuova evangelizzazione, ma nella consapevolezza di avere veramente una buona notizia da proporre in quanto credenti. Quindi, non c'è dubbio che è la fede cattolica che salva le altre culture nel loro incontrarsi e confrontarsi, e non viceversa. Ouesto dialogo con il mondo esige chiarezza sull'identità della Chiesa e sulla missione che Cristo le ha affidato: identità e missione delle quali essa non è padrona, ma amministratrice²⁵, senza illudersi che questo messaggio venga accolto sempre e da tutti, anzi, con un atteggiamento di sospetto quando ciò avviene²⁶.

Quindi, soltanto se si hanno chiari questi concetti, si potrà sperare che Università, Facoltà e Istituti ecclesiastici possano "(...) sviluppare quella 'apologetica originale' (...) affinché esse aiutino 'a creare le disposizioni perché il Vangelo sia accolto da tutti"²⁷. *Condicio sine qua non* affinché tutto questo possa realizzarsi è "(...) un innalzamento della qualità della ricerca scientifica e un avanzamento progressivo del livello degli studi teologici e delle scienze collegate"²⁸; ma, se si vogliono ottenere frutti duraturi, a ciò va necessariamente unita

²⁴ Cf Ratzinger, J. [Benedetto XVI], L'elogio della coscienza. La Verità interroga il cuore, Siena 2009.

²⁵ Cf 1 Cor 4,1.

²⁶ Cf Lc 9, 1-6; Gv 15,8-27.

²⁷ VG, Proemio, 5.

²⁸ VG, Proemio, 5.

anche una seria selezione tramite valutazioni oggettive negli esami, cosa che – per quanto mi risulta da un'esperienza diretta di tanti centri accademici, soprattutto romani – non sempre si riscontra.

Dopo questo Proemio che, come si è visto, si pone quasi come un 'aggiornamento esplicativo' rispetto a quello di *SCh*, la nuova Costituzione passa alle due parti normative. Poiché in esse il testo non fa altro, nella maggior parte dei casi, che ripetere nella sostanza quanto stabilito dalla precedente Costituzione, mi limiterò:

- a) a presentare (in modo progressivo indicato con numeri arabi in grassetto) solo gli articoli che sono stati totalmente o parzialmente cambiati nel loro contenuto.;
- b) in entrambi i casi, detti cambiamenti saranno riconoscibili in quanto riportati in corsivo;
- c) ad ogni articolo presentato, seguirà un breve commento.

Invece, non riporterò le diverse aggiunte che semplicemente aggiornano le note con riferimenti a documenti pubblicati dopo la promulgazione di *SCh* (per esempio, *Pastor bonus* e *CIC/83*, *CCEO* ecc.). Lo stesso metodo sarà seguito per le *Ordinationes*, salvo che per queste, darò un commento iniziale e poi indicherò semplicemente i cambiamenti.

I. PARTE PRIMA: NORME COMUNI

1. Titolo I: Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche

1.

Art. 2, § 2. Esse possono essere un'Università o Facoltà ecclesiastica 'sui iuris', una Facoltà ecclesiastica all'interno di un'Università cattolica oppure una Facoltà ecclesiastica all'interno di un'altra Università.

Questo § 2 è completamente nuovo, ma non fa altro che specificare ulteriormente quanto è stato già stabilito nel § 1 riguardo all'autorità competente e alla natura delle Università e Facoltà ecclesiastiche. Quindi, si possono dare tre diverse tipologie: 1) Università o Facoltà ecclesiastiche indipendenti; 2) una Facoltà ecclesiastica che insieme ad altre costituisce una Università cattolica, recependo così quanto stabilito nella Cost. Ap. di san Giovanni Paolo II sulle Università cattoliche²⁹, Ex corde ecclesiae, art. 1, § 2; 3) una Facoltà ecclesias-

²⁹ Cf IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Ex corde ecclesiae de Universitatibus catholicis (15 aug. 1990): AAS 82 (1990) 1475–1509. D'ora in poi citata ECE.

tica presente in qualsiasi Università, statale o privata. Per tutte e tre, indistintamente, si richiede l'erezione o l'approvazione della Sede Apostolica; che coltivino e insegnino la *sacra dottrina*; e allo stesso tempo si riconosce loro il diritto di conferire i gradi accademici per autorità ricevuta dalla stessa Santa Sede³⁰.

2.

Art. 3. Le finalità delle Facoltà ecclesiastiche sono:

§ 1. coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, le proprie discipline, cioè *quelle direttamente o indirettamente connesse con la Rivelazione cristiana o che servono in un modo diretto alla missione della Chiesa*, enucleare sistematicamente le verità in essa contenute, considerare alla loro luce i nuovi problemi che sorgono, e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alle diverse culture³¹.

Qui il cambiamento si limita al solo § 1, e precisamente all'inciso che riguarda la specificità delle discipline ecclesiastiche. Si stabilisce che devono ritenersi tali anche quelle che indirettamente sono connesse con la Rivelazione cristiana o che servono direttamente alla missione della Chiesa. Con ciò, di fatto ci si apre – facendole in qualche modo proprie – a tutte quelle discipline che coltivano la verità e, in ultima analisi, il bene della persona.

3.

Art. 8. Le Facoltà ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede in Università non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici che civili, devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione, rispettando le convenzioni *bilaterali e multilaterali* stipulate dalla Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Università.

Qui ci si limita a ricordare ciò che del resto è stato già chiaramente affermato nel can. 3 del *CIC/83* e nel can. 4 del *CCEO*, specificando che la Santa Sede s'impegna non tanto a rispettare il Diritto internazionale in quanto tale, ma soltanto ed esclusivamente le varie convenzioni di esso, di tipo bilaterale e multilaterale, che ha firmato e che si possono realizzare con le diverse Nazioni o con specifiche Università³².

³⁰ Anche se ci sarà occasione di fare al riguardo alcune ulteriori precisazioni nel corso di questa presentazione, mi sembra importante segnalare l'uso, con significato tecnico-giuridico, dei termini 'Sede Apostolica' e 'Santa Sede' (cf CIC Can. 361, derogato successivamente da *Pastor bonus*, Art. 40).

^{31 &}quot;(...) imprimis vero in christianam Revelationem, et quae cum ea conectuntur, profundius penetrare" (SCh, Art. 3, § 1).

³² Sulla questione del primato del Diritto internazionale di tipo convenzionale sul CIC, mi permetto di rinviare al mio studio: Il rapporto del Codice di Diritto Canonico latino con il Diritto

2. Titolo II – La Comunità Accademica ed il suo Governo

4.

Art. 11, § 1. L'Università o la Facoltà è una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all'Art. 3, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa.

§ 2. Nella comunità accademica tutte le persone, sia singolarmente prese sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima.

Mentre in SCh questo articolo era composto da due paragrafi, qui abbiamo un terzo paragrafo, che però è sostanzialmente uguale al precedente³³. Invece, sono completamente riformulati i primi due paragrafi, con alcune significative puntualizzazioni. Nel § 1 non si parla più, in modo generico, dei centri accademici ecclesiastici come di 'comunità', ma essi vengono definiti come 'vere e proprie comunità', ossia un insieme di persone che studiano, ricercano e si formano lasciandosi guidare non da qualsiasi motivazione o fine personale, ma dalla missione di annunciare il Vangelo che Cristo ha affidato alla Chiesa (cf Mc 16,15). In questo senso, viene confermata quella scelta che si poteva intravedere nella determinazione dell'oggetto della Costituzione SCh rispetto alla precedente³⁴. Infatti, mentre la DSD voleva disciplinare le 'Università e Facoltà di studi ecclesiastici³⁵, SCh intende disciplinare le 'Università e Facoltà ecclesiastiche'36. Quindi, mentre la DSD mirava soprattutto a regolare il lavoro dei centri di studio superiori della Chiesa che ruotava intorno agli studi ecclesiastici, dando la priorità al buon insegnamento e all'ortodossia nella trasmissione della Sacra Dottrina, SCh., pur riservando attenzione agli studi accademici, alla loro organizzazione e alle direttive riguardo ai programmi, non si limita a questo.

internazionale. Commento sistematico-esegetico al can. 3 del CIC/83, in Angelicum 83 (2006) 397–449.

³³ "Quare earum in communitate academica iura et officia accurate in Statutis determinanda sunt ut intra limites definitos rite exerceantur" (*SCh*, Art. 11, § 2); "Perciò, devono essere esattamente determinati i loro diritti e doveri nell'ambito della comunità accademica, affinché siano convenientemente esercitati in limiti precisati negli Statuti" (*VG*, Art. 11, § 3).

³⁴ PIUS XI, Const. Ap. *Deus scientiarium Dominus* de Universitatibus et Facultatibus studiorium ecclesiasticorum (24. mai. 1931): *AAS* 23 (1931) 241–262. D'ora in poi citata *DSD*. A questa erano annesse le solite Norme applicative: SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Ordinationes* ad Constitutionem Apostolicam "Deus scientiarium Dominus" de Universitatibus et Facultatibus studiorium ecclesiasticorum rite exsequendam: *AAS* 23 (1931) 263–284. D'ora in poi citate *DSD/Ord*.

³⁵ Cf DSD: AAS 23 (1931) 241.

³⁶ Cf SCh: AAS 71 (1979) 469.

Un centro accademico ecclesiastico che voglia veramente realizzarsi come 'laboratorio' di cultura non può limitarsi soltanto all'aspetto strettamente connesso con gli studi. Questo è e rimarrà un aspetto essenziale, ma il giudizio, positivo o negativo, sarà sulla comunità educante in quanto tale. In questa prospettiva, si comprendono la nuova accentuazione e il forte richiamo dell'attuale art. 11, § 1 di *VG*. Di conseguenza, nel § 2 – che non è altro che la seconda parte, risistemata, del § 1 – viene ricordato che la bontà o meno di un'Università o di una Facoltà si darà per il concorso di vari fattori e ruoli: programmi, strutture, autorità personali e collegiali, collaborazione ecc. I centri accademici saranno quello che devono essere nella misura in cui saranno veramente 'ecclesiastici' e 'universitari', e lo saranno nella misura in cui ogni persona, che a diverso titolo fa parte di detta comunità, se ne sente decisamente corresponsabile a tutti i livelli.

5. Art. 13. § 1. L'Università o la Facoltà *dipendono giuridicamente dal Gran Cancelliere*, a meno che la Sede Apostolica non abbia stabilito diversamente.

Con il passaggio da 'Praelatus Ordinarius' di *SCh* all'odierna formulazione non si è voluto far altro che aggiornare e rendere il più comprensibile possibile la terminologia. Rimane ferma e invariata la dipendenza a livello giuridico dei centri accademici ecclesiastici dai rispettivi Gran Cancellieri, eccetto un'esplicita diversa determinazione da parte della Santa Sede, che dovrà ovviamente essere contenuta, in linea di principio, negli Statuti, che saranno successivamente approvati³⁷.

Tenendo presente l'esperienza e le diverse situazioni geografiche e culturali, credo che nel futuro bisognerà ripensare il ruolo che viene assegnato al Gran Cancelliere nel governo di un centro superiore di studi accademici ecclesiastici³⁸. Spesso questo ufficio è ricoperto da persone che non sono l'Ordinario del luogo o che esercitano tale ufficio assieme a un altro/i, non avendo sempre le dovute competenze e disponibilità di tempo. Forse andrebbe limitata l'automaticità di rivestire questo ruolo nell'assumere un altro compito (per esempio, Presidente Conferenza Episcopale o Moderatore Supremo di un Ordine Religioso), e in ogni caso si dovrebbe prevedere, un certo intervento da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

³⁷ Infatti, alla luce dell'Art. 94 di *VG*, eventuali privilegi in questa materia dovrebbero essere ritenuti abrogati, e quindi bisognerebbe darsi sempre una nuova concessione/esenzione. D'altra parte, c'è da prendere in considerazione anche la possibilità che un privilegio possa essere annoverato tra i diritti acquisiti *ex* CIC Can. 4 e CCEO Can. 5.

³⁸ Per esempio, tra i molti e delicati compiti, quello di essere rappresentante tra Santa Sede e Università/Facoltà (cf VG, Art. 12).

In ogni caso, data la ribadita dipendenza giuridica delle Università e Facoltà dai rispettivi Gran Cancellieri, non mi sembra fuori luogo almeno sollevare qui una eventualità che, come tutti sappiamo, non è così rara e remota. Mi riferisco ai casi nei quali il Gran Cancelliere esercita su un determinato docente non solo la sua autorità accademica, ma anche, per esempio, la sua potestas in quanto autorità ecclesiastica o religiosa. In concreto, nei casi di un docente che è anche sacerdote nella diocesi nella quale il Gran Cancelliere è il Vescovo oppure è un religioso dipendente dal Moderatore Supremo del medesimo Ordine/Congregazione che è allo stesso tempo il Gran Cancelliere. In questi casi si dà la possibilità di una 'concorrenza' se non addirittura di un vero e proprio conflitto tra doveri-diritti del soggetto in quanto docente e sacerdote/religioso. Nel verificarsi di una tale fattispecie l'attuale normativa, a mio sommesso avviso, è lacunosa e quindi lascia spazio ad eventuali scelte arbitrarie se non addirittura a possibili abusi di potere e d'ufficio. Infatti, ci troviamo di fronte ad una vera e propria concorrenza di doveri-diritti in afferenti ad un medesimo soggetto, che in determinate situazioni o contesti, non possono essere pacificamente eseguiti ed esercitati. Come risolvere i casi in cui il Gran Cancelliere, non potendo fare nulla contro un soggetto in quanto docente, approfittasse del suo ruolo di Ordinario per metterlo in condizioni, di fatto, di non poter più fisicamente insegnare ovvero gli rendesse impossibile di svolgere quelli connessi al suo "ministero" di docente, soprattutto quando si trattasse di un docente stabile?39.

6.

Art. 18. La nomina o almeno la conferma dei titolari dei seguenti uffici spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica:

- il Rettore di un'Università ecclesiastica,
- il Preside di una Facoltà ecclesiastica sui iuris.
- il Decano di una Facoltà ecclesiastica in seno ad un'Università cattolica o ad un'altra Università.

Qui è semplicemente aggiunta la nomina o la conferma del Decano – nel caso di una Facoltà ecclesiastica che non è autonoma, ma fa parte di un'Università non ecclesiastica – come autorità personale che ha bisogno di conferma da parte della Dicastero competente. Non è fuori luogo ricordare a questo proposito, data la grande confusione sull'argomento, qualche dato circa l'istituto della conferma, che è rigidamente definito dai vigenti Codici della Chiesa cattolica e non può essere inteso e applicato come una semplice decisione discrezionale, e tanto meno arbitraria, da parte dell'autorità preposta, in caso soprattutto del requisito della conferma.

Sia nell'evoluzione storica⁴⁰, sia ancor più nella vigente disciplina, la discrezionalità può dirsi legittima solo ed esclusivamente in riferimento ai precisi requisiti di legittimità dell'atto di conferma e di avvenuta elezione accettata: requisiti legislativamente previsti, ossia quelli indicati nel CCEO al can. 960, § 1 e, ancora più chiaramente, nel CIC al can. 149, § 1, richiamato dal can. 179, § 1: "Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit". Dunque, due soli sono i presupposti entro i quali l'atto di conferma può dirsi legittimo e la discrezionalità non essere arbitrio: a) forma di elezione; b) idoneità del presentato ex can. 149, § 1. D'altra parte, dopo l'elezione ritualmente accettata, il candidato ottiene uno ius ad rem, già pacificamente riconosciuto sotto la previgente normativa da probatissima doctrina: "Quae necessario ex iustitia electo est concedendo legitimo tempore et loco, si neque in persona electa, neque in actu electionis vitium quoddam deprehendatur"41. Occorre precisare con chiarezza che allo ius ad rem corrisponde uno stringente obbligo, secondo giustizia legale e distributiva, di confermare: obbligo che non è esposto all'arbitrio o alla discrezionalità dell'autorità superiore, e deve rispondere a positivi requisiti precisati dal legislatore; quindi è un atto strettamente *necessitato*, e al quale corrisponde un preciso diritto soggettivo, rivendicabile e azionabile dall'interessato: "Confirmatio non est actus arbitrii vel liberalitatis Superioris, sed profluit absolute a positiva iuris dispositione et imponitur ex iustitia legali et distributiva; qua de causa merito dicitur 'electionem esse actum voluntatis, confirmationem autem actus necessitatis'"42. Ovviamente, come già accennato, ciò che abbiamo ricordato qui si applica anche quando l'autorità chiamata a confermare - in questi casi, come nel caso di altri uffici - sia diversa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

7.

Art. 20. § 1. Quando le Facoltà sono parte di un'Università ecclesiastica *o di un'Università cattolica*, negli Statuti si deve provvedere a coordinare opportunamente il loro governo con quello dell'intera Università, in modo da promuovere convenientemente il bene sia delle singole Facoltà che dell'Università, e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltà tra di loro.

⁴⁰ Infatti, è nota la derivazione dell'istituto della conferma dal giuspatronato. La ratio dell'istituto, dunque, deriva da esigenze di regolamentazione di una realtà di contrapposizione tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile, nella quale l'autorità che presentava, o quella presso la quale si formava la volontà inerente alla provvista di un ufficio ecclesiastico era esterna all'organizzazione ecclesiastica: "(...) la presentazione è sorta nella storia della Chiesa come rimedio ad abusi di prepotenza di coloro ai quali in seguito si è 'dovuto' concedere il diritto di presentare". Miñambres, J., La presentazione canonica, Milano 2000. 134.

⁴¹ WERNZ, X. – VIDAL, P., *Ius Canonicum*, Romae 1923. 277, n. 266.

⁴² PALAZZINI, P., Dictionarium morale et canonicum, II. Romae 1965, voce "Electio", 245.

Qui è stato semplicemente aggiunto – affinché non ci fossero dubbi, sebbene lo si dovesse ritenere ovvio – che anche quando una Facoltà ecclesiastica è inserita in un'Università cattolica, le relazioni tra le due entità dovranno essere regolate chiaramente negli Statuti della Facoltà e dell'Università cattolica⁴³.

3. Titolo III – I Docenti

8.

Art. 25, § 1. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili di una Facoltà, si richiede che egli:

1° si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita *cristiana* e ecclesiale, per senso di responsabilità.

Anche qui il cambiamento consiste in una semplice, ma non secondaria precisazione: la testimonianza ora richiesta riguarda anche la vita cristiana ed ecclesiale. Infatti, propriamente parlando, nella versione precedente si chiedeva direttamente una generica 'testimonianza di vita', che di per sé non comprende, se non indirettamente, una coerenza di comportamento secondo le esigenze di fede. Ora, invece, specificando quale testimonianza di vita venga richiesta a un docente stabile, coerentemente e consequenzialmente si richiede un'integrità totale, in quanto ciò che esige la vita cristiana ed ecclesiale presuppone e comporta l'adempimento delle virtù e dei valori umani.

9.

Art. 26, § 1. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una istituzione accademica ecclesiastica. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto.

In questo caso abbiamo quella che dovrebbe essere una precisazione, e l'aggiunta di una chiara procedura. La precisazione riguarda il cambiamento da 'Facultatis Ecclesiasticae' (di una Facoltà Ecclesiastica) a 'istituzione accademica ecclesiastica'. Al riguardo, tenendo presente *VG*, art. 2, §§ 1–2, il cambiamento non sembra apportare nulla di nuovo. Invece, la frase aggiunta, senz'altro frutto dell'esperienza, introduce un preciso *iter* da seguire per la rimozione dall'incarico, da osservarsi nel caso che un docente, non stabile o stabile che sia, non abbia più *anche uno solo* dei requisiti richiesti e che comunque doveva

avere al momento di iniziare l'insegnamento⁴⁴; in concreto: onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere. Il procedimento di rimozione, alla luce del rinvio in nota ai cann. 818 e 810, § 1 del CIC⁴⁵, dovrà essere stabilito in modo chiaro dagli Statuti, che dovranno salvaguardare in ogni caso il diritto naturale alla difesa da parte dell'interessato⁴⁶. È fuori dubbio che la questione – si pensi solo all'onestà di vita – è delicata e costituisce nell'attuale momento storico un vero e proprio nervo scoperto, e per questo corre il rischio di applicazioni disparate, arbitrarie e inique, se basate su posizioni ideologiche e soggettivistiche⁴⁷. Per evitare questi rischi per le persone e per i centri accademici ecclesiastici, credo che l'unica via sia quella della trasparenza e dell'oggettività che dovranno perseguire i singoli Statuti, ma alla luce di chiare e omogenee direttive e verifiche da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

4. Titolo IV – Gli Studenti

10.

Art. 32, § 3. La Facoltà provveda a determinare negli Statuti anche procedure per valutare le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta.

Tenendo presente il fenomeno attuale – consistente e sempre più diffuso in alcune parti del mondo – dei rifugiati e dei profughi, all'Art. 32 si è aggiunto questo specifico paragrafo, che richiede agli Statuti di ogni singola Facoltà di dare norme riguardo a dette persone che chiedono di iscriversi. Analogamente a quanto previsto in altri casi⁴⁸, dove non è certo il possesso dell'adeguata conoscenza richiesta per accedere a un determinato ciclo di studio o per continuarlo, gli Statuti propri di una singola Facoltà dovranno prevedere il modo di procedere nella verifica, mancando la debita certificazione che colui che richiede di iscriversi possieda la preparazione di fatto richiesta nei §§ 1-2 del medesimo articolo.

⁴⁴ Cf VG, Art. 25, §§ 1–2.

⁴⁵ Nei riferimenti in nota si poteva forse anche aggiungere CCEO Can. 644.

⁴⁶ Diritto naturale alla difesa, che trova la sua piena possibilità di salvaguardia a livello giudiziale e non amministrativo.

⁴⁷ In concreto, per esempio, un/a docente che non ha una vita cristiana coerente; che convive; che è divorziato/a e risposato/a civilmente; che è unito/a civilmente con una persona dello stesso sesso; che è condannato/a per evasione fiscale; o un chierico o religioso/a che sostiene l'aborto, l'eutanasia o *lobby gay* e molti altri comportamenti del genere, che oggettivamente sono prima di tutto incoerenti e poi incompatibili con la propria fede e con l'essere docenti in un centro accademico ecclesiastico.

⁴⁸ Cf VG, Artt. 62, § 1; 66, 1°, b.

Art. 33. Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà. Per questo motivo, l'Università e le singole Facoltà predispongano i modi affinché gli studenti conoscano gli Statuti e i Regolamenti.

Con l'introduzione di questa aggiunta, si intende sensibilizzare le autorità competenti ai diversi livelli e nelle diverse situazioni, a fare in modo che gli studenti possano conoscere i loro rispettivi doveri e diritti, contenuti negli Statuti e nei Regolamenti. Ovviamente, ciò che viene richiesto qui non è solo un invito a mettere a disposizione degli studenti dette normative, ma che si ponga in essere quanto necessario affinché essi le conoscano effettivamente. Penso che uno dei momenti e modi potrebbe essere quello di prevedere una presentazione da parte degli studenti al momento della cosiddetta 'giornata di accoglienza/orientamento', che ormai è prevista da quasi tutti i centri accademici. In questo o in altro modo dovrebbe essere in ogni caso ricordato agli studenti che la conoscenza di detti documenti non costituisce soltanto un loro diritto, ma anche un loro preciso dovere.

5. Titolo V – Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio⁴⁹

12.

Art. 36, § 2. Gli Officiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario, l'Economo e altri che l'istituzione ritenga opportuni. I loro diritti e doveri devono essere stabiliti negli Statuti o nei Regolamenti.

In *SCh*, nel medesimo Titolo V, che era denominato *De Officialibus et Administris*, vi erano due articoli distinti: il 36 trattava degli Officiali, e il 37 del personale ausiliario (addetti alla vigilanza, alla tutela dell'ordine e altre incombenze). Ora, curiosamente, pur essendo stato soppresso l'Art. 37, nel Titolo si continua a indicare il personale amministrativo e di servizio, anche se nel rivisto Art. 36, § 2 si parla soltanto degli 'Officiali' e solo genericamente di 'altri': presupponendo altri Officiali? Quindi, si deve considerare il personale amministrativo e di servizio Officiali? Purtroppo, le Norme Applicative non potranno aiutare a dare una risposta a queste domande, per il semplice fatto che, diversamente che in *SCh/Ord.*, esse non prevedono, come spiegheremo in seguito, più nulla al riguardo. Sarebbe auspicabile che nell'immediato futuro, soprattutto approfittando della redazione dei nuovi Statuti, la Congregazione per l'Educa-

⁴⁹ In SCh: Gli Officiali ed il Personale Ausiliario.

zione Cattolica provveda a dare utili direttive riguardo all'individuazione del personale amministrativo e di servizio e al loro coinvolgimento all'interno della comunità accademica. In molti casi si tratta di persone che, alla luce della loro lunga permanenza ed esperienza, potranno dare un utile e significativo contributo al bene dei centri accademici ecclesiastici. Per questo, dovrebbero avere una certa 'voce in capitolo' e sentirsi così maggiormente corresponsabili.

6. Titolo VI – L'Ordinamento degli Studi

13.

Art. 41. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che *l'ordinamento degli studi* provvederà a determinare.

In questo caso il cambiamento è a livello terminologico e risulta maggiormente preciso, con il passaggio da 'Statuti' a 'ordinamento degli studi'. Gli Statuti di ogni singola Facoltà dovranno quindi al loro interno, trattando dell'ordine degli studi, stabilire le modalità di frequenza degli studenti alle lezioni. La questione della frequenza è sempre stato un punctum dolens e allo stesso tempo una vexata quaestio, soprattutto per quanto riguarda il II e il III ciclo. Molti studenti, a prescindere della loro condicio (laici, religiosi, chierici), e per le più svariate ragioni (impegni lavorativi, familiari, pastorali), hanno molte volte serie difficoltà a ottemperare al requisito della frequenza. Senza dubbio questa è un'opportunità per poter razionalizzare e disciplinare in modo realistico la questione della frequenza, che in qualche misura dovrà comunque sempre esserci. Ogni centro accademico dovrà verificare la situazione in cui si trova e fare scelte coerenti. che sappiano coniugare al tempo stesso il livello di formazione delle persone, le loro capacità e il bene comune. Rimangono ferme l'importanza e l'utilità della frequenza là dove si dà la possibilità – sola e in modo unico – per lo studente di interagire e confrontarsi con i docenti e gli altri studenti, e non solo di limitarsi all'apprendimento di nozioni. In ogni caso, sono scelte che la normativa permette, ma che devono essere fatte con l'intento di perseguire e realizzare il bene dello studente e il bene comune nel contesto formativo accademico.

14.

Art. 43. *L'ordinamento degli studi* della Facoltà definisca quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenute dagli studenti.

Per le stesse ragioni, appena viste, riguardanti l'articolo precedente, si passa da 'Statuti' a 'ordinamento degli studi', senza che vi sia alcun cambiamento sostanziale.

Art. 44. Gli Statuti *o i Regolamenti* devono parimenti determinare quale conto si debba fare degli studi compiuti altrove, in rapporto soprattutto alla concessione di dispense per alcune discipline o esami, o anche alla riduzione dello stesso curricolo degli studi, rispettando peraltro le disposizioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Alla luce dell'esperienza, poiché molte Facoltà, al fine di non appesantire gli Statuti, si sono date dei 'Regolamenti', ora è concessa concretamente la possibilità che siano questi a disciplinare i criteri per valutare gli studi svolti in altri centri e il loro valore in riferimento alla dispensa dalla frequenza o dagli esami per determinati corsi, oppure alla riduzione dello stesso curriculo degli studi, in tutto questo applicando quanto previsto al riguardo dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Tenendo allo stesso tempo presente anche l'Art. 39 di VG, quando si parla della possibilità di 'riduzione dello stesso curriculo degli studi', ciò può essere inteso, di fatto e se previsto, come diminuzione degli anni, e non solo delle singole discipline.

7. Titolo VII – I Gradi Accademici ed altri titoli⁵⁰

16.

Art. 48. Nessuno può conseguire un grado accademico se non sia stato iscritto regolarmente alla Facoltà, non abbia terminato il curricolo degli studi prescritto dall'ordinamento degli studi, e superato i relativi esami ed eventuali altre modalità di prova⁵¹.

Anche qui abbiamo il cambiamento da 'Statuti' a 'ordinamento degli studi', ma si aggiunge che l'ordinamento degli studi può prevedere, oltre agli esami per

⁵⁰ In SCh non si parlava di altri titoli, ma solo dei gradi accademici in quanto solo questi erano disciplinati.

⁵¹ Il presente articolo di fatto riprende la sostanza di *SCh*, Art. 49, § 1, mentre l'attuale Art. 49 di *VG*, ha solo due dei tre paragrafi dell'Art. 49 di *SCh*, in concreto i §§ 2-3. Quindi, nella versione latina abbiamo: Art. 48. Nemo gradum academicum obtinere potest nisi Facultati fuerit rite adscriptus, studiorum curriculum *ratione studiorum* praescriptum absolverit, atque in examinibus vel *in aliis experiendi modis* probatus fuerit; *SCh*, Art. 49, § 1. Nemo gradum academicum obtinere potest nisi Facultati fuerit rite adscriptus, studiorum curriculum Statutis praescriptum absolverit, atque in examinibus vel experimentis probatus fuerit (i corsivi sono dello scrivente). Rimane invariato l'obbligo di aver conseguito la Licenza per essere ammesso al ciclo di Dottorato (cf *VG*, Art. 49, § 1). Nel caso contrario, l'eventuale titolo di Dottore conseguito, dovrebbe essere annullato. Per quanto riguarda le condizioni per conseguire il Dottorato (cf *VG*, Art. 49, § 2), sarebbe stato proficuo, a mio sommesso avviso, richiedere *anche* l'esperienza come "Assistente" di un docente e quindi anche di dare prova di saper insegnare (cf *VG*, Art. 50; § 1).

ciascuna disciplina, altri modi per verificare la preparazione dello studente. Questi potrebbero consistere, per esempio, in elaborati scritti, frutto di ricerca, di partecipazione a determinati progetti, seminari di studio, ecc. Ad ogni Facoltà è riconosciuta così la possibilità di dare una propria linea ed esprimere una propria nota distintiva rispetto alle altre, sempre rispettando il minimo prescritto, che mai nega la possibilità di un'offerta di più alta qualità, di 'eccellenza'.

17.

Art. 52. Oltre ai gradi accademici, le Facoltà possono conferire *altri titoli*, secondo la diversità delle Facoltà e l'ordinamento degli studi nelle singole Facoltà⁵².

L'attuale articolo riprende l'Art. 47, § 2 di *SCh*, ma con un significativo cambiamento. Mentre in *SCh* si dava la possibilità di aggiungere peculiari 'qualificazioni' ai classici gradi accademici ecclesiastici del Baccalaureato, della Licenza e del Dottorato, ora si dà la possibilità di concedere veri e propri titoli, anche se non accademici, come per esempio un Diploma⁵³.

8. Titolo VIII – I Sussidi Didattici

18.

Art. 56, § 1. La Facoltà deve disporre, altresì, dei sussidi *informatici* e tecnici audiovisivi, ecc., che siano di aiuto alla didattica e alla ricerca.

Si è semplicemente aggiornato l'omologo Art. 55 di *SCh*, con l'aggiunta di quello che negli ultimi decenni costituisce il sussidio più usato e veloce, anche se non sempre attendibile a livello scientifico, il sussidio dell'informatica. Detto sussidio costituisce senza dubbio un mezzo privilegiato per attuare quell'insegnamento a distanza previsto come possibilità dalle attuali *Ordinationes*⁵⁴.

⁵² Art. 52. Praeter gradus academicos, Facultates alios titulos conferre possunt, secundum diversitatem Facultatum et rationis studiorum in singulis Facultatibus.

SCh, Art. 47, § 2. His gradibus, pro diversitate Facultatum et ordinationis studiorum in singulis Facultatibus, peculiares *qualificationes* addi possunt.

⁵³ Si veda, ad esempio, CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEGLI ISTITUTI DI STUDI), Istr. Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale (29 apr. 2018), Art. 31, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20180428_istruzione-diritto-canonico_it.html (consultato il 17-IX-2018).

⁵⁴ Cf VG/Ord., Art. 33, § 2.

Art. 60. Gli Statuti parimenti determinino le norme generali circa i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell'Università o della Facoltà mediante il pagamento di tasse accademiche.

Diversamente che in *SCh*, Art. 59, quisi parla in modo generico delle tasse per gli studenti, senza più entrare nello specifico.

9. Titolo X – La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà⁵⁵

20.

Art. 62, § 1. L'erezione o l'approvazione di una nuova Università o Facoltà viene decisa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. can. 816 § 1 CIC; cann. 648-649 CCEO), quando si abbiano tutti i requisiti, sentito anche il parere del Vescovo diocesano o *eparchiale*, della Conferenza Episcopale, nonché degli esperti, specialmente delle Facoltà più vicine⁵⁶.

È stata semplicemente aggiunta la figura del vescovo eparchiale.

21.

Art. 62, § 2. Per erigere canonicamente un'Università ecclesiastica sono necessarie 4 Facoltà ecclesiastiche, per un Ateneo ecclesiastico 3 Facoltà ecclesiastiche.

Certamente questo paragrafo, completamente nuovo e che in qualche modo positivizza una convinzione e una prassi mai spiegate, porterà a non poche discussioni. Premesso che i due termini sono di fatto usati come sinonimi, qui si è vo-

- 55 Si noti che il titolo è rimasto identico all'omologo in SCh: Titulus X De Facultatum praestituta distributione et cooperatione. Però, mentre il testo italiano è coerente con il testo latino, prima di SCh e ora di VG, lo stesso non si può dire per la traduzione attuale in lingua inglese: Strategic Planning and Cooperation of Faculties. Infatti, la traduzione in lingua inglese di SCh era: Planning and Cooperation of Faculties (cf http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana.html (consultato il 25-IX-2018).
- 56 Art. 62. § 1. Novae Universitatis vel Facultatis erectio vel approbatio a Congregatione de Institutione Catholica decernitur, cum omnia, quae requiruntur, praesto sint, habita etiam sententia Episcopi dioecesani vel eparchialis, Conferentiae Episcopalis, necnon peritorum, praesertim ex vicinioribus Facultatibus.

SCh, Art. 61. Novae Universitatis vel Facultatis erectio vel approbatio a Sacra Congregatione pro Institutione Catholica decernuntur, cum omnia, quae requiruntur, praesto sint, habita sententia Ordinarii loci, Conferentiae Episcopalis, necnon virorum peritorum praesertim ex vicinioribus Facultatibus.

luto dare un significato ben distinto a livello tecnico-giuridico. Questo è chiaro riguardo al numero delle Facoltà, che fa la distinzione, ma rimane la domanda: per le tre Facoltà che si richiedono per un Ateneo bisogna intendere le tre Facoltà classiche, da sempre disciplinate direttamente nell'ordinamento giuridico ecclesiastico, cioè Teologia, Diritto Canonico e Filosofia, o solo anche due tra queste? Alla luce della storia e delle regole d'interpretazione forniteci dal can. 17 del CIC, senza entrare qui nei dettagli, mi sembra non sostenibile il solo pensare che le tre Facoltà non siano quelle classiche. D'altra parte, a conferma di ciò, basta andare all'attuale Art. 68 di VG, che ripete l'Art. 65 di SCh, dove, nel contesto delle Norme Speciali, si danno norme per le facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia, "attesa la loro particolare natura e importanza nella chiesa"⁵⁷, come pure all'Art. 85 di VG, che recita: "Oltre alle Facoltà di Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia, altre Facoltà ecclesiastiche sono state canonicamente erette o possono essere erette". In altre parole, si potrebbe parlare di Ateneo ecclesiastico, o addirittura di Università, senza la Facoltà di Teologia?

22.

Art. 62, § 3. L'Università ecclesiastica e la Facoltà ecclesiastica "sui iuris" godono "ipso iure" della personalità giuridica pubblica.

Anche questo paragrafo è completamente nuovo e pone fine a eventuali dubbi. Applicando, per es., il can. 116, § 2 del CIC, viene stabilito che, nel momento stesso dell'erezione canonica, l'Università o la Facoltà ecclesiastica sono persone giuridiche pubbliche per l'ordinamento canonico, con tutti i doveri e i diritti propri.

23.

Art. 62, § 4. Spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a una Facoltà ecclesiastica appartenente a un'Università civile.

Anche questo paragrafo è il frutto dell'esperienza che, per evitare polemiche e potenziali conflitti, stabilisce chiaramente che, diversamente dalle Facoltà ecclesiastiche 'sui iuris', nel caso di una Facoltà ecclesiastica all'interno di un'Università civile, la personalità giuridica *canonica* è una concessione a parte fatta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, che dovrà valutare caso per caso. In linea di principio, vista l'omissione di qualsiasi specificazione, detta personalità giuridica potrebbe essere sia privata che pubblica.

Art. 65. L'erezione di un Istituto Superiore di Scienze Religiose richiede il suo collegamento con una Facoltà di Teologia secondo le norme peculiari emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Alla luce dell'ultima normativa riguardante gli Istituti di Scienze Religiose⁵⁸, questo nuovo articolo costituisce nient'altro che la conferma e l'applicazione di quanto è previsto e richiesto lì.

25.

Art. 67. Quando un'Università o una Facoltà ecclesiastica non adempie più le condizioni richieste per la sua erezione o approvazione, spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, avvertito previamente il Gran Cancelliere, e il Rettore o il Preside secondo le circostanze, e dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza Episcopale, prendere la decisione sulla sospensione dei diritti accademici, la revoca dell'approvazione come Università o Facoltà ecclesiastica o sulla soppressione dell'istituzione.

Il presente articolo è una vera e propria novità, frutto certamente dell'esperienza, soprattutto in questi ultimi decenni. Infatti, si è visto che in alcuni casi, con il passare del tempo e per le più svariate ragioni, alcuni centri accademici non riescono più a ottemperare alle condizioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività. Finora la fattispecie in parola non aveva trovato una disciplina a livello legislativo, cosa che si dà adesso con questo articolo. Alla Congregazione per l'Educazione Cattolica viene assegnata la decisione, una volta verificato che un determinato centro non ha più le condizioni richieste di: a) sospendere i diritti accademici, quindi in particolare di rilasciare i titoli accademici; b) revocare l'approvazione concessa previamente come centro accademico ecclesiastico; c) chiudere un centro accademico ecclesiastico. Ovviamente, della procedura dovranno essere avvertite e sentite le diverse competenti autorità: Gran Cancelliere, Rettore/Preside, Vescovo diocesano/Eparchiale, Conferenza Episcopale. Di nessuna di queste autorità si richiede il consenso, ma che alcune siano 'avvertite', cioè messe a conoscenza dell'avvio della procedura, mentre di altre si richiede il loro parere in merito⁵⁹. L'inizio della procedura dovrà essere giustificato e motivato da dati oggettivi, evitando così ogni parvenza di arbitrarietà,

⁵⁸ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione Con il Concilio sugli Istituti di Scienze Religiose (28 iun. 2008): Enchiridion Vaticanum 25/1158–1227. D'ora in poi citata Con il Concilio.

⁵⁹ Cf CIC Can. 127.

e certamente dovrebbe avere come punto di riferimento la valutazione realizzata (oppure che venga richiesta) dall'Agenzia AVEPRO⁶⁰.

II. Parte seconda: Norme speciali 1. Titolo I – La Facoltà di Teologia⁶¹

26.

Art. 70, § 2. Le singole discipline teologiche devono essere insegnate in modo tale che dalle interne ragioni dell'oggetto proprio di ciascuna e in connessione con le altre discipline, come *il Diritto Canonico* e la Filosofia, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l'unità dell'intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima del mistero di Cristo, perché sia così annunciato con maggiore efficacia al Popolo di Dio e a tutte le genti.

Viene semplicemente completato con l'aggiunta del Diritto Canonico il panorama delle discipline verso le quali la Teologia si propone come ampiamento di orizzonte nella ricerca della verità, secondo quanto ci ha ricordato san Giovanni Paolo II nell'enciclica *Fides et ratio* (1998).

27.

Soppresso l'Art. 71 di SCh:

"In doctrina tradenda normae serventur, quae in documentis Concilii Vaticani II continentur, necnon in recentioribus Apostolicae Sedis documentis, quatenus etiam studia academica respiciunt".

Di fatto, il medesimo contenuto è stato trasferito in *VG/Ord*., Art. 54, come si vedrà in seguito.

28.

Art. 74. Il curricolo degli studi della Facoltà di Teologia comprende:

a) il primo ciclo, istituzionale, che si protrae per un quinquennio o dieci semestri, oppure per un triennio *o sei semestri*, se prima di esso è richiesto il biennio di filosofia.

I primi due anni devono essere maggiormente dedicati a una solida formazione filosofica, che è necessaria per affrontare adeguatamente lo studio della Teologia. Il Baccalaureato ottenuto in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia sostituisce i corsi di Filosofia del primo ciclo nelle Facoltà teologiche. Il Bac-

⁶⁰ Cf VG/Ord., Art. 1, § 2.

⁶¹ Rispetto al precedente Titolo in SCh, si è omesso soltanto 'sacra'.

calaureato in Filosofia ottenuto in una Facoltà non ecclesiastica non costituisce ragione per dispensare completamente uno studente dai corsi filosofici del primo ciclo nelle Facoltà teologiche.

Le discipline teologiche devono essere insegnate in modo da presentare un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.

Il ciclo si conclude col grado accademico di Baccalaureato o un altro conveniente, da precisarsi negli Statuti della Facoltà.

Rispetto all'omologo Art. 72, a) di *SCh*, qui abbiamo due novità. La prima è una semplice indicazione, per omogeneità con quanto scritto prima, riguardo alla durata del ciclo: *sei semestri*. Invece, la seconda novità è una conseguenza della riforma dell'ordinamento degli studi nelle Facoltà di Filosofia⁶², che in questo articolo trova applicazione per il I ciclo delle Facoltà teologiche. Qui mi sembra soprattutto interessante notare quanto viene detto riguardo al grado accademico di Baccalaureato conseguito presso una Facoltà non ecclesiastica, ritenuto non sufficiente per ammettere uno studente al I ciclo in una Facoltà di Teologia. La *ratio* è evidentemente la diversità di impostazione e di contenuti proprie della Filosofia insegnata nelle Facoltà non ecclesiastiche. Quindi, anche il conseguimento di un'eventuale Laurea magistrale (cinque anni) in Filosofia presso una Facoltà non ecclesiastica non giustificherebbe una dispensa da tutti i corsi filosofici del I ciclo in Teologia.

2. Titolo II – La Facoltà di Diritto Canonico

29.

Art. 78. Il curricolo degli studi di una Facoltà di Diritto Canonico comprende: a) il primo ciclo, da protrarsi per un biennio o quattro semestri, per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per coloro che già hanno un titolo accademico in diritto civile; in questo ciclo ci si dedica allo studio delle istituzioni di diritto canonico e a quelle discipline filosofiche e teologiche che si richiedono per una formazione canonistica superiore;

b) il secondo ciclo, che deve protrarsi per un triennio o sei semestri, dedicato allo studio più approfondito dell'Ordinamento canonico in tutte le sue espressioni, normative, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi, e principalmente dei Codici della Chiesa latina o delle Chiese Orientali attraverso la trattazione

⁶² Cf CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Decretum *Ad operam intendens* super reformatione studiorum ecclesiasticorum Philosophiae (28 ian. 2011): *AAS* 104 (2012) 218–234. D'ora in poi citata *Ad operam*. Infatti, nel Decreto si è riformato anche l'Art. 72 di *SCh*, che riguardava il curriculo degli studi della Facoltà di Teologia.

completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini;

c) il terzo ciclo, *nel quale, per un congruo periodo di tempo*, si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale.

Per il commento a questo articolo, che riproduce alla lettera quanto disposto dal Decreto con il quale si è riformato l'ordinamento degli studi nelle Facoltà di Diritto Canonico⁶³, mi permetto di rinviare, per motivi di economia di spazio, a un mio studio apparso poco dopo la riforma in parola⁶⁴. Qui mi limito a notare l'assenza di qualsiasi riferimento a detto Decreto in questo articolo, come del resto allo stesso Titolo II, e a porre una semplice domanda ai colleghi che insegnano nelle Facoltà di Diritto Canonico ecclesiastiche: dopo questi anni nei quali si è attuata la riforma, è possibile affermare che è cresciuta la qualità della formazione e della preparazione degli studenti?

3. Titolo III – La Facoltà di Filosofia

30.

Soppresso l'Art. 80 di SCh:

"In philosophia docenda serventur normae eam spectantes, quae in documentis Concilii Vaticani II continentur, necnon in recentioribus documentis Sanctae Sedis, quatenus etiam studia academica respiciunt".

I due articoli successivi sono ripresi dal Decreto *Ad operam* e riformano gli Artt. 81 e 83 di *SCh*. Anche in questo caso, rinvio agli studi apparsi in occasione dell'entrata in vigore del Decreto di riforma⁶⁵. Qui mi limito a notare che, di fatto, anche nel caso della Facoltà di Filosofia, il cambiamento più significativo consiste nell'aumento di un anno di studio per conseguire il Baccalaureato.

⁶³ CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS), Decretum *Novo Codice* quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur (2 sept. 2002): L'Osservatore Romano (16-XI-2002), pubblicato in AAS 95 (2003) 281–285. D'ora in poi citato Novo Codice.

⁶⁴ Cf ESPOSITO, B., Il nuovo piano degli studi delle Facoltà di Diritto Canonico, in Il Diritto Canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari (XXX Incontro di Studio, Passo della Mendola 30 giugno – 4 luglio 2003), Milano 2004. 257–291.

⁶⁵ Per esempio, i vari articoli pubblicati nel numero monografico, dedicato alla riforma, di Seminarium 52 N.S. (2012) 357–597.

Art. 82. Il curricolo degli studi della Facoltà di Filosofia comprende:

a) il primo ciclo, istituzionale, durante il quale *per un triennio o sei semestri*, si fa un'organica esposizione delle varie parti della Filosofia, che trattano del mondo, dell'uomo e di Dio, come pure della Storia della filosofia, unitamente all'introduzione al metodo del lavoro scientifico;

32.

Art. 84. Per l'iscrizione al primo ciclo della Facoltà di Filosofia è necessario aver compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell'Art. 32 di questa Costituzione Apostolica.

Qualora uno studente, che abbia compiuto con successo i corsi regolari di Filosofia nel primo ciclo di una Facoltà teologica, volesse poi proseguire gli studi filosofici per ottenere il Baccalaureato in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia, si dovrà tenere conto dei corsi frequentati durante il menzionato percorso.

4. Titolo IV – Altre Facoltà

33.

Art. 84. Oltre alle Facoltà di Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia, altre Facoltà ecclesiastiche sono state canonicamente erette, o possono essere erette, attese le necessità della Chiesa per ottenere particolari scopi, quali sono:

a) un'approfondita indagine in alcune materie di maggiore importanza tra le discipline teologiche, giuridiche, filosofiche *e storiche*.

Qui abbiamo semplicemente l'aggiunta delle discipline *storiche*, che giustamente completa l'orizzonte delle discipline scientifiche, utili a venire incontro a determinate necessità e a conseguire specifici obiettivi.

34.

L'Art. 85 di *SCh*, nel quale si dava un elenco delle Facoltà e istituti abilitati a conferire, in quel momento, i gradi accademici canonici, diviene, di fatto, ora l'Art. 70 di *VG/Ord*.

III. NORNE FINALI

35.

Art. 89, § 1. Le singole Università o Facoltà devono presentare i propri Statuti *e l'ordinamento degli studi*, riveduti secondo questa Costituzione, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica entro *l'8 dicembre 2019*.

§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all'ordinamento degli studi necessitano dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

In questo articolo, ora diviso in due paragrafi, sono significative e non prive di conseguenze una 'omissione' e un'aggiunta. Infatti, diversamente che in *SCh*, l'eventuale non presentazione al competente Dicastero degli Statuti rivisti in accordo con *VG* e *VG/Ord*. non fa scattare *ipso facto* la cessazione del diritto di conferire i gradi accademici. Invece, nel nuovo § 2, si dispone che ogni eventuale, successiva modifica all'approvazione degli Statuti di una Università o di una Facoltà al cui interno viene previsto l'ordinamento degli studi, ovvero il solo cambiamento di questo, dovrà essere sempre e in ogni caso approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

36.

Art. 91. Gli Statuti e l'ordinamento degli studi *delle nuove Facoltà* dovranno essere approvati 'ad experimentum', così che, entro tre anni dall'approvazione, possano essere perfezionati al fine di ottenere l'approvazione definitiva.

La nuova specificazione è che l'approvazione degli Statuti e dell'ordinamento degli studi *ad experimentum* riguarda solo le *nuove* Facoltà, quindi quelle che saranno approvate successivamente all'entrata in vigore della nuova Costituzione. Con ciò si chiarisce in modo definitivo l'*iter* che esse dovranno prevedere, ma si ricorda anche alle Facoltà già erette il dovere di impegnarsi seriamente nel lavoro di redazione dei nuovi Statuti, in quanto per sé destinati a durare nel tempo e non a essere continuamente cambiati⁶⁶.

37.

Art. 93, § 2. Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'osservanza di qualche articolo di questa Costituzione o delle 'Ordinationes' oppure degli Statuti e dell'ordinamento degli studi approvati delle singole Università o delle Facoltà.

^{66 &}quot;Leges sunt mutandae: non tamen pro quacumque melioratione, sed pro magna ultilitate vel necessitate" (S. Th., I-II, 97, 2, ad 2^{um}). Cf anche BUSONI, A., Leggi e strutture: fissità o cambiamento? Che ne pensa S. Tommaso?, in Rivista di Ascetica e Mistica 43 (1974) 91–102.

Questo § 2 è stato aggiunto all'Art. 93 di SCh – che si limitava a stabilire il ruolo della Congregazione per l'Educazione Cattolica, prettamente propositivo –, per adattare nel futuro la Costituzione al mutare dei tempi e delle esigenze dei centri accademici ecclesiastici. È un'aggiunta non solo opportuna, ma gravemente necessaria, alla luce dell'esperienza di questi anni. Ora, con questa norma, è chiaramente un dovere delle rispettive, competenti autorità di una Università o Facoltà ecclesiastica chiedere la dispensa alla Congregazione per l'Educazione Cattolica quando questa tocca: 1) la Costituzione stessa; 2) le Ordinationes; 3) gli Statuti/Ordinamenti degli studi delle Università/Facoltà. Ovviamente in questi casi il Dicastero dovrà seguire quanto disposto dai Codici di Diritto Canonico per l'istituto della dispensa, che non è possibile invocare e concedere in modo affatto arbitrario⁶⁷. Quindi, non sembra pensabile che si possa dispensare da quegli aspetti fondamentali ed essenziali della Costituzione Apostolica come, per esempio, le figure e le funzioni delle autorità personali e collegiali, ovvero dalla salvaguardia della dovuta autonomia riconosciuta da sempre e dappertutto alle Università⁶⁸, anche quando queste siano state affidate ad una determinata Famiglia religiosa. Infatti, un tale affidamento non potrà mai tradursi in pretesa da parte di queste, anche nel caso di deliberazioni prese in sede di Capitolo Generale, di imporre proprie decisioni a scapito di detta autonomia, costituzionalmente garantita. Allo stesso tempo, alla luce della chiara ratio che ha portato all'introduzione del presente disposto normativo, risulterebbe poco comprensibile l'eventuale attribuzione di concessioni di queste dispense, attraverso lo Statuto, a qualche autorità accademica di un determinato centro.

Inoltre e tanto meno, la Congregazione per sé⁶⁹, non ha l'autorità, in coerente logica e conseguente applicazione della gerarchia delle norme, di 'approvare' (cosa diversa dal dispensare da qualche determinata norma, secondo quanto

- 67 Non dimenticando mai che l'istituto della dispensa, come altri propri dell'ordinamento giuridico canonico, non è un mezzo per esercitare l'arbitrio da parte dell'autorità, ma l'occasione per realizzare la giustizia *hic et nunc*. Per questo si esige che sia sempre oggettivamente e razionalmente giustificato (cf CIC Cann. 85–93; CCEO Cann. 1536–1539).
- ⁶⁸ Riguardo la dovuta autonomia delle Università, riconosciuta in linea di principio anche negli ordinamenti giuridici civili, mi piace riportare qui la seguente, recente affermazione del giurista Sabino Cassese, anche se espressa in un contesto che qui non interessa: "Questa è una versione romanzata della democrazia, che, invece, ha al suo interno poteri e contropoteri, non tutti con una investitura popolare diretta. Le corti giudiziarie, la Corte costituzionale, le autorità indipendenti, le università, sono corpi autonomi, alcuni garantiti come tali dalla stessa Costituzione" (in https://www.corriere.it/opinioni/18_ottobre_10/ma-maio-non-sa-da25e008-ccba-11e8-ae 88-febf99edce56.shtml, consultato l'11-X-2018). Il corsivo è nostro.
- 69 L'unica possibilità sarebbe costituita dall'approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice, come determinato da *Pastor bonus*, Art. 18/b e da SEGRETARIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana* (30 apr. 1999): AAS 91 (1999) 629–699, Artt. 125, in part. § 2; 126, in part. § 1 e 4. Sulla questione si veda: VIANA, A.m "Approbatio in forma specifica". El Reglamento general de la Curia Romana 1999, in Ius Canonicum 40 (2000) 209–228.

disposto e nei limiti stabiliti dai cann. 85-93 del CIC e dai cann. 1536-1539 del CCEO) uno Statuto contrario direttamente o indirettamente, anche solo ad una singola disposizione, contenuta nella Costituzione Apostolica⁷⁰. In concreto, potrebbe la Congregazione approvare uno Statuto che prevedesse autorità decisionali che non siano il Rettore ed il Senato Accademico?⁷¹ Se questo avvenisse, per qualsiasi motivo, e trattandosi di uno Statuto che è atto amministrativo di carattere generale, e quindi non oggetto di ricorso gerarchico, come si dovrebbe procedere? Personalmente penso che bisognerebbe seguire il seguente iter: 1) far presente, da chi ha titolo ed interesse (per es. un membro del Senato Accademico) al Dicastero l'anomalia; 2) in caso di risposta negativa o di non risposta, presentare un quesito ufficiale al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi al fine di verificare o meno il conflitto; 3) nel caso di conferma dell'opposizione dello Statuto approvato contro un disposto della Costituzione Apostolica, richiedere nuovamente al Dicastero, sulla scorta del parere prodotto, la revisione. Ovviamente, nel caso di non risposta del Pontificio Consiglio o di una sua dichiarata non competenza in materia, alla luce di quanto disposto attualmente dalla Pastor bonus, Artt. 154–158, attualmente non ci sarebbe altra soluzione che, a mio avviso, di denunciare il fatto presso la Segreteria di Stato⁷². In ogni caso la materia dovrebbe essere regolata secondo norme più certe. Di fatto, attualmente, nell'ipotesi presa in ora in considerazione, non è chiaro il procedimento da seguire e l'autorità competente per dirimere la questione ovvero decidere.

38.

Art. 94. Sono abrogate le leggi o le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Costituzione, siano esse universali o particolari, anche se degne di specialissima e individuale menzione. Parimenti, sono del tutto abrogati i privilegi concessi sino ad oggi dalla Santa Sede a persone, sia fisiche che morali, che siano in contrasto con le prescrizioni di questa stessa Costituzione.

Quanto ho deliberato con la presente Costituzione apostolica stabilisco che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e che venga pubblicato nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.

⁷⁰ Cf CIC Cann. 94; 135, §§ 2; 4.

⁷¹ Cf VG, Art. 15.

⁷² In alternativa, si potrebbe immaginare una impugnazione in via incidentale? Per esempio, nel caso di un atto amministrativo singolare posto da una autorità non prevista dalla Costituzione Apostolica oppure da una autorità che ha superato la competenza prevista dalla medesima. In questi casi si potrebbe procedere a norma dei canoni riguardanti i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari (CIC Cann. 1732-1739) per arrivare ad impugnare quanto illegalmente previsto dallo Statuto.

Due sono i motivi per i quali segnalo questo articolo, anche se la sola aggiunta, rispetto all'Art. 94 di *SCh*, riguarda la decisione della pubblicazione in *AAS*, del resto derogata con il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 4-IX-2018 (cf *supra*, nota 1). Il primo riguarda l'abrogazione dei privilegi concessi dalla Santa Sede e contrari al contenuto di *VG*. Ovviamente, detta abrogazione non interessa il passato e i diritti acquisiti per l'uso di qualche determinato privilegio. Il secondo motivo riguarda l'uso di *persone morali* invece di giuridiche. Come sappiamo, i vigenti Codici distinguono le persone nella Chiesa tra fisiche e giuridiche⁷³, e si parla di persone morali solo ed esclusivamente in riferimento alla Chiesa cattolica e alla Santa Sede⁷⁴.

IV. VARIAZIONI, SOPPRESSIONI E AGGIUNTE IN VG/ORD. RISPETTO A SCH/ORD.

Dopo aver visto uno per uno i vari cambiamenti alla Costituzione *VG* e averli brevemente commentati, mi limito ora, per ragioni di spazio, a elencare solo i cambiamenti, rispetto alle omologhe di *SCh*, nelle annesse Norme Applicative. Le variazioni e le aggiunte sono anche qui evidenziate con il corsivo, mentre le soppressioni vengono esplicitamente segnalate, riportando il testo di *SCh*. Allo stesso tempo mi sembra importante attirare l'attenzione su alcune tra le novità introdotte o possibilità ora particolarmente consigliate. Innanzitutto, i *Regolamenti* (*VG/Ord.*, Art. 7, § 2). Essi dovrebbero ormai essere sistematicamente adottati, in quanto sono uno strumento utile a contenere tutte quelle norme che servono per la gestione ordinaria di un'Università e di una Facoltà. Infatti, dall'esperienza si ricava che molte decisioni, a livello di Senato Accademico o di Consiglio di Facoltà, si perdono con il tempo proprio perché non sono contenute in un testo unico, di facile riferimento. Lo schema di detti *Regolamenti* dovrebbe seguire quello degli Statuti, ma entrando in tutti quei particolari/dettagli utili per un andamento corretto e proficuo della vita accademica.

Un altro punto riguarda le possibilità di iscrizione a una Facoltà. Purtroppo, l'attuale Art. 27 di *VG/Ord*. non riporta più il § 2 dell'Art. 25 di *SCh/Ord*., con il quale si vietava la contemporanea iscrizione in due Facoltà come studente ordinario. Onestamente, non si capisce questa positiva omissione che, come apprendiamo dalla storia, fu uno dei motivi principali che spinse Pio XI a promulgare la prima Costituzione sugli studi ecclesiastici⁷⁵.

⁷³ Cf CIC Can. 113, § 2; CCEO Can. 920. II CIC (1917) Can. 99 aveva, invece, la distinzione tra persone fisiche e morali.

⁷⁴ Cf CIC Can. 113, § 1.

⁷⁵ Cf DSD, Art. 26, che vietava categoricamente l'iscrizione simultanea a più Facoltà per conseguire più gradi accademici: dettato che si comprende solo alla luce dei precedenti abusi e con la volontà di evitarli per il futuro.

Le ultime novità sulle quali vorrei attirare l'attenzione riguardano l'*ordinamento degli studi*, che si richiede venga esplicitamente approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf *VG/Ord.*, Art. 30), e la possibilità data che *una parte dei corsi si svolga con l'insegnamento a distanza*, se previsto dall'ordinamento degli studi e quindi approvato dallo stesso Dicastero (cf *AG/Ord.*, Art. 33, § 2). Queste due novità sottolineano la presa d'atto dell'importanza, al tempo stesso, di una supervisione che dia omogeneità e coerenza ai vari programmi di studi dei diversi centri, come pure di usufruire dei moderni mezzi di comunicazione per dare la possibilità di partecipare alle lezioni a chi non è nelle condizioni, per le più svariate ragioni, di frequentarle fisicamente. Ovviamente ciò postula competenza e una sollecita e continua attenzione da parte del personale della Congregazione o, cosa più realistica, di persone da questa nominate *ad hoc* con tale fine.

V. SCH/ORD.: PARTE PRIMA – NORME COMUNI

1. Titolo I – Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (Cost. Ap., Artt. 1-10)

1.

- Art. 1, § 1. Le norme sulle Università e Facoltà ecclesiastiche si applicano, tenendo conto della loro peculiarità, 'congrua congruis referendo', anche alle altre istituzioni di educazione superiore, che siano state canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, col diritto di conferire i gradi accademici per autorità della medesima.
- § 2. Le Università e Facoltà ecclesiastiche, nonché le altre istituzioni di educazione superiore, sono di regola sottoposte alla valutazione dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO).

2.

Art. 2. Allo scopo di favorire l'indagine scientifica sono grandemente raccomandati i centri speciali di ricerca, le riviste e le collezioni, come anche i congressi *ed ogni altra forma idonea alla collaborazione scientifica*.

3.

- Art. 5. Le Conferenze Episcopali, anche in questo unite alla Santa Sede, vivamente interessandosi delle Università e Facoltà [...].
- 3° salvaguardandone sempre l'alto livello scientifico, ne procurino l'esistenza in numero corrispondente alle necessità della Chiesa ed al progresso culturale della propria regione;

Art. 6. Un'istituzione alla quale la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha conferito il diritto di rilasciare solo il grado accademico del secondo e/o del terzo ciclo, viene denominata "Istituto ad instar Facultatis".

5.

Art. 7, § 2. Secondo le modalità stabilite negli Statuti, le Università e le Facoltà possono per propria autorità istituire Regolamenti che, in osservanza degli Statuti, definiscono più in dettaglio ciò che si riferisce alla loro costituzione, alla loro conduzione e ai modi di agire.

2. Titolo II – La Comunità Accademica ed il suo Governo (Cost. Ap., Artt. 11–21)

6.

Art. 9. Al Gran Cancelliere spetta di: (...)

6° richiedere alla Congregazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati 'honoris causa';

7° informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare ad essa, ogni *cinque anni*, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Università o della Facoltà, *unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione*.

7.

Art. 12. La nomina o la conferma di cui all'Art. 18 della Costituzione è necessaria anche per un nuovo mandato dei titolari citati.

8.

Art. 15, § 1. Secondo la Costituzione, Rettore è colui che sta a capo dell'Università; Preside, colui che sta a capo di un Istituto o di una Facoltà *sui iuris*; Decano, colui che sta a capo di una Facoltà facente parte di un'Università; *Direttore colui che sta a capo di un Istituto accademico aggregato o incorporato*.

9.

Art. 16. All'ufficio di Rettore o di Preside compete di: (...).

6° vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 17. Al Decano di Facoltà spetta di: (...)

6° aggiornare in forma elettronica almeno una volta all'anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

3. Titolo III – I Docenti (Cost. Ap., Artt. 22-30)

11.

Art. 18, § 2. Le Facoltà devono avere un numero minimo di docenti stabili: 12 per la Facoltà di Teologia (ed eventualmente, almeno 3 muniti dei titoli filosofici richiesti: cfr Ord., art. 57), 7 per la Facoltà di Filosofia e 5 per la Facoltà di Diritto Canonico, nonché 5 o 4 negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, a seconda che l'Istituto abbia il 1° e il 2° ciclo o soltanto il 1° ciclo. Le restanti Facoltà devono avere almeno 5 docenti stabili.

12.

Art. 19, § 2. *Nelle Facoltà di Teologia e Diritto Canonico*, se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, ordinariamente si richiede il Dottorato canonico; se il Dottorato non è canonico, è richiesta almeno la Licenza canonica.

§ 3. Nelle restanti Facoltà, se il docente non è in possesso né di un Dottorato canonico né di una Licenza canonica, potrà essere annoverato come docente stabile solo a condizione che la sua formazione sia coerente con l'identità di una Facoltà ecclesiastica. Nel valutare i candidati all'insegnamento occorrerà tener conto, oltre che della necessaria competenza nella materia loro assegnata, anche della consonanza e dell'adesione nelle loro pubblicazioni e nella loro attività didattica alla verità trasmessa dalla fede.

13.

Art. 20, § 2. I docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo, ma possono insegnare altre discipline. Nel secondo ciclo, essi possono essere chiamati come docenti invitati.

14.

Art. 21, § 2. Il nulla osta della Santa Sede è la dichiarazione che, a norma della Costituzione e degli Statuti particolari, non risulta alcun impedimento alla nomina proposta, *il che di per sé non comporta un diritto ad insegnare*. Se poi esiste un qualche impedimento, esso deve essere comunicato al Gran Cancelliere, il quale ascolterà su ciò il docente.

Art. 21, § 4. Le Facoltà che si trovano sotto un particolare regime concordatario seguano le norme in esso stabilite *e, se esistenti, quelle particolari emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

16.

Art. 24, § 2. Si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Rettore, o il Preside o il Decano, ed il docente stesso. Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata da un Consiglio o Commissione competente, in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno dell'Università o della Facoltà. Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale, insieme con persone esperte dell'Università, o della Facoltà, o a queste esterne, esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno. È sempre da assicurare al docente il diritto di conoscere la causa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni. Resta comunque il diritto di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso.

4. *Titolo IV – Gli Studenti* (Cost. Ap., Artt. 31–35)

17.

Art. 26, § 1, 1° circa la condotta morale, per i chierici, i seminaristi *e i consac- rati*, è rilasciato dall'Ordinario *o dal Gerarca*, *dal Superiore* o da un loro delegato, per gli altri da una persona ecclesiastica.

18.

Art. 27 non riporta più il § 2 dell'Art. 25 di *SCh/Ord.*, nel quale si vietava doppia iscrizione in due Facoltà come studente Ordinario: "Studens uni tantum Facultati ut ordinarius adscribi potest".

19.

Art. 28. Il passaggio dello studente da una ad altra Facoltà può avvenire soltanto all'inizio dell'anno accademico o del semestre, e dopo che sia stata accuratamente esaminata la sua posizione accademica e disciplinare; di modo che nessuno possa essere ammesso a conseguire un grado accademico, se non abbia prima soddisfatto a tutto ciò che è necessario al conseguimento di quel grado, secondo gli Statuti e *l'ordinamento degli studi*.

5. Titolo V – Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio (Cost. Ap., Art. 36)

20.

Soppresso l'Art. 28 di SCh/Ord.:

"In Statutis vel alio congruo Universitatis vel Facultatis documento tum Officialium tum Administrorum iura et officia determinentur, eorumque participatio in vita communitatis universitariae".

6. Titolo VI – L'Ordinamento degli Studi (Cost. Ap., Artt. 37–44)

21.

Art. 30. L'ordinamento degli studi necessita l'approvazione dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

22.

Art. 31. *L'ordinamento degli studi* delle singole Facoltà deve stabilire quali discipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali.

23.

Art. 32. Parimenti *l'ordinamento degli studi* stabilisce le esercitazioni e i seminari ai quali gli studenti non soltanto devono essere presenti, ma anche partecipare attivamente, cooperando con i compagni e preparando propri elaborati.

24.

Art. 33, § 2. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l'ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami.

25.

Art. 34, § 1. Gli Statuti *o i Regolamenti dell'Università o della Facoltà* provvedano anche a stabilire in qual modo gli esaminatori debbano esprimere il giudizio sui candidati.

26.

Soppresso l'Art. 33 di SCh/Ord.:

"Statuta ea quoque indicent studiorum curricula, quae in Facultate ad peculiares fines stabiliter instituta sint, et diplomata, quae conferantur".

7. *Titolo VII – I Gradi Accademici* ed altri titoli⁷⁶ (Const. Ap., Artt. 45-52)

27.

Art. 35. Nelle Università o Facoltà ecclesiastiche, canonicamente erette o approvate, i gradi accademici vengono conferiti per autorità della *Santa Sede*.

28.

Art. 36, § 2. Pubblicare la dissertazione in forma elettronica è ammissibile, se l'ordinamento degli studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la sua permanente accessibilità sia garantita.

29.

Art. 37. Un esemplare *in forma cartacea* delle dissertazioni pubblicate dev'essere inviato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Si raccomanda di inviarne una copia anche alle Facoltà ecclesiastiche, quelle almeno della propria regione, che si occupano delle medesime scienze.

30.

Art. 39. Nei Paesi per i quali le convenzioni internazionali stipulate dalla Santa Sede lo richiedono e nelle istituzioni delle quali le autorità accademiche lo ritengono opportuno, ai documenti autentici dei gradi accademici si aggiunga un documento con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (per esempio il Diploma Supplement).

31.

Art. 41. Affinché una Facoltà, oltre ai gradi accademici conferiti per autorità della Santa Sede, possa conferire altri titoli, è necessario:

1° che la Congregazione per l'Educazione Cattolica abbia dato il nulla osta per il conferimento del rispettivo titolo;

2° che il rispettivo ordinamento degli studi stabilisca la natura del titolo, indicando espressamente che non si tratta di un grado accademico conferito per autorità della Santa Sede:

3° che lo stesso Diploma dichiari che il titolo non è conferito per autorità della Santa Sede.

⁷⁶ In SCh/Ord. solo De Gradibus Academicis.

8. *Titolo VIII – I Sussidi Didattici* (Cost. Ap., Artt. 53–56)

Sono interamente soppressi gli Artt. 39–42 di *SCh/Ord.*, che trattavano in modo specifico delle aule, della biblioteca e della collaborazione di queste in una stessa città o regione.

9. *Titolo IX – L'Amministrazione Economica* (Cost. Ap., Artt. 57–60)

32.

Art. 46, § 2. Annualmente il Rettore o Preside trasmetta una relazione sullo stato economico dell'Università o Facoltà al Gran Cancelliere.

33.

Art. 47, § 2. Perciò si abbia cura di istituire, per gli studenti, particolari sussidi economici, di provenienza ecclesiale, civile o privata, finalizzati al loro aiuto.

10. Titolo X − La Pianificazione⁷⁷ e la Collaborazione delle Facoltà (Cost. Ap., Artt. 61-67)

34

Art. 48, § 2. La Congregazione per l'Educazione Cattolica – udito il parere sia della Conferenza Episcopale *sia del Vescovo diocesano o eparchiale*, principalmente sotto l'aspetto pastorale, sia degli esperti, in particolare di quelli delle Facoltà più vicine, piuttosto sotto l'aspetto scientifico – decide circa l'opportunità di procedere alla nuova erezione.

35.

Art. 49. Quando invece si tratta dell'approvazione di una Università o Facoltà, è necessario che:

a) sia la Conferenza Episcopale sia il Vescovo diocesano *o eparchiale* abbiano dato il loro consenso.

⁷⁷ Il testo latino, che non cambia rispetto a SCh/Ord., è De Facultatum praestituta distributione et cooperatione. Quindi non si capisce, come ho già sopra evidenziato, il perché nella traduzione in lingua inglese dell'introduzione di Strategic Planning ('piano strategico'), quando anche in SCh/Ord. il termine 'pianificazione' era tradotto con Planning.

VI. Parte Seconda – Norme speciali 1. *Titolo I – La Facoltà di Teologia* (Cost. Ap., Artt. 69–76)

36.

Art. 54. Nell'insegnamento si osservino le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano II, in quanto essi riguardano anche gli studi accademici.

37.

Art. 55. Le discipline obbligatorie sono:

1° Nel primo ciclo:

- a) Le discipline filosofiche richieste per la teologia, quali sono soprattutto la filosofia sistematica e la storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea). L'insegnamento sistematico, oltre a una introduzione generale, dovrà comprendere le parti principali della filosofia: 1) metafisica (intesa come filosofia dell'essere e teologia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filosofia dell'uomo, 4) filosofia morale e politica, 5) logica e filosofia della conoscenza.
- Escluse le scienze umane, le discipline strettamente filosofiche (cfr. Ord., art. 66, 1° a) devono costituire almeno il 60% del numero dei crediti dei primi due anni. Ciascun anno dovrà prevedere un numero di crediti adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.
- È altamente auspicabile che i corsi di filosofia siano concentrati nei primi due anni della formazione filosofico-teologica. Questi studi di filosofia compiuti in vista degli studi di teologia saranno uniti, nell'arco di questo biennio, ai corsi introduttivi di teologia.
 - b) Le discipline teologiche, e cioè:
 - la Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi;
- la Teologia fondamentale, con riferimento anche alle questioni circa l'ecumenismo, le religioni non-cristiane e l'ateismo, *nonché altre correnti della cultura contemporanea* (...).

38.

Art. 55, 3° Nel terzo ciclo:

L'ordinamento degli studi della Facoltà determini se e quali discipline peculiari debbano essere insegnate, con le relative esercitazioni e seminari e quali lingue antiche e moderne lo studente deve saper comprendere per poter elaborare la dissertazione.

39.

Art. 57. Il numero di docenti che insegnano la filosofia deve essere di almeno tre, muniti dei titoli filosofici richiesti (cfr Ord., artt. 19 e 67, 2). Devono essere

stabili, cioè dedicati a tempo pieno all'insegnamento della filosofia e alla ricerca in tale ambito.

40.

Art. 59. Spetta alla Facoltà precisare a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il *curricolo*⁷⁸ di studi filosofico-teologici in un Seminario Maggiore o in un altro Istituto superiore approvato, possano essere ammessi al secondo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi già compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.

2. *Titolo II – La Facoltà di Diritto Canonico* (Cost. Ap., Artt. 77–80)

41.

Art. 60. Nella Facoltà di Diritto Canonico, Latino od Orientale, va curata l'esposizione scientifica sia della storia e dei testi delle leggi ecclesiastiche, sia della loro connessione e disposizione, sia dei loro fondamenti teologici.

42.

Art. 61. Sono discipline obbligatorie:

1° nel primo ciclo:

- a) elementi di filosofia: antropologia filosofica, metafisica, etica;
- b) elementi di teologia: introduzione alla S. Scrittura; teologia fondamentale: rivelazione divina, sua trasmissione e credibilità; teologia trinitaria; cristologia; trattato sulla grazia; in modo speciale ecclesiologia; teologia sacramentale generale e speciale; teologia morale fondamentale e speciale;
 - c) istituzioni generali di diritto canonico;
 - d) lingua latina.

2° nel secondo ciclo:

- a) il Codice di Diritto Canonico o il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali in tutte le loro parti e le altre norme vigenti;
- b) discipline connesse: teologia del diritto canonico; filosofia del diritto; istituzioni del diritto romano; elementi di diritto civile; storia delle istituzioni canoniche; storia delle fonti del diritto canonico; relazioni tra la Chiesa e la società civile; prassi canonica amministrativa e giudiziale;
- c) introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico latino; introduzione al Codice di Diritto Canonico per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico orientale;
 - d) lingua latina;

⁷⁸ Non si parla più di sessennio, come in *SCh/Ord*. 54.

- e) corsi opzionali, esercitazioni e seminari prescritti da ciascuna Facoltà. 3º nel terzo ciclo:
 - a) latinità canonica;
 - b) corsi opzionali o esercitazioni prescritti da ciascuna Facoltà.

43.

Art. 62. § 1. Possono essere ammessi direttamente al secondo ciclo gli studenti che hanno completato il curricolo filosofico-teologico in un Seminario Maggiore o in una Facoltà teologica, a meno che il Decano non giudichi necessario o opportuno esigere un corso previo di lingua latina o di istituzioni generali di diritto canonico.

Coloro che comprovassero aver già studiato alcune materie del primo ciclo in un'idonea Facoltà o Istituto universitario possono essere da esse dispensati.

- § 2. Coloro che avessero un grado accademico in diritto civile possono essere dispensati da qualche corso del secondo ciclo (come diritto romano e diritto civile), ma non potranno essere esentati dal triennio di Licenza.
- § 3. Concluso il secondo ciclo, gli studenti devono conoscere la lingua latina in modo tale da poter ben comprendere il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, nonché gli altri documenti canonici; nel terzo ciclo, oltre la lingua latina in modo che possano interpretare correttamente le fonti del Diritto, anche le altre lingue necessarie per l'elaborazione della dissertazione.

Recentemente la Congregazione ha emanato una Istruzione riguardante gli studi di Diritto Canonico⁷⁹. Pur non intendendo qui entrare nel merito di detta Istruzione, mi permetto di porre solo qualche breve annotazione.

Prima di tutto, sembra, da quanto viene scritto all'inizio, che sia in seguito ai *motu proprio* che riformano i processi canonici per la dichiarazione di nullità del matrimonio, che viene emanata l'*Istruzione* "(...) allo scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di Diritto Canonico" Poi, leggendo l'intero documento, non è chiaro se si vogliono avere persone veramente compe-

80 Istruzione, proemio.

⁷⁹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEGLI ISTITUTI DI STUDI), Istr. Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale (29 apr. 2018): http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20180428 _istruzione-diritto-canonico_it.html (consultato il 30-V-2018). Da ora in poi Istruzione. Ricordiamo che già in data 5-VI-2018 il n. 2, dell'Istruzione, riguardante il vescovo diocesano è stato modificato (cf L'Osservatore Romano [6-VII-2018] 8). Per una presentazione di detta Istruzione si veda: Belfiore, G., Sull'Istruzione relativa agli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, in Monitor Ecclesiasticus (in corso di pubblicazione). Ringrazio l'autore che cortesemente, non solo mi ha dato la possibilità di avere in anteprima detto articolo, ma ha anche rivisto il presente, dandomi alcuni interessanti consigli e spunti.

tenti nell'ambito del Diritto canonico, che non si esaurisce al matrimonio ed alla parte processuale, o si vuole sanare in qualche modo una situazione presente di inadeguatezza da parte dei tribunali, o infine, abbassare il livello degli studi, quasi insinuando che il *processus brevior* non necessiti di operatori preparati tanto quanto per il processo ordinario, amministrativo o penale, ovvero per gli altri uffici ecclesiastici. Infatti, qualche domanda, si pone anche riguardo al fatto che l'Istruzione sembra nascere non tanto per la promozione del Diritto canonico in quanto tale, chiamato a servire le relazioni tra i membri del Popolo di Dio⁸¹, come strumento di carità, e dunque come "riforma" migliorativa degli studi⁸², ma per un livello specifico come quello processuale canonico-matrimoniale, peraltro brevior, il quale costituisce solo una species del processo matrimoniale; species che a sua volta costituisce comunque una minima parte dei processi matrimoniali (ossia solo quelli nei quali la nullità sia manifesta sin dal principio)83. Conferma di quanto si va dicendo sta al § 3. B. dell'*Istruzione*, ove di parla di soggetti "(...) ben formati in Diritto Canonico, anche non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato"84. Trattasi, con tutta evidenza, di un ossimoro, che porta a prescindere dalle reali competenze giuridiche necessarie per tutti gli operatori, e che potenzialmente inietta nel sistema degli studi un virus, destinato a creare un livello, con una formazione epidermica, tendenzialmente giuspositivista (il diritto è solo la norma positiva imparata a memoria) capace solo di un "processetto veloce", e dunque in senso contrario a quanto la riforma ed il più recente magistero paiono indicare. Ragioni per le

- 81 "Sotto questo punto di vista, ritorna impellente l'invito di Benedetto XVI nella Lettera ai seminaristi, ma valido per tutti i fedeli: 'Imparate anche a comprendere e oso dire ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell'amore' (18 ottobre 2010). Nulla est charitas sine iustitia" (FRANCESCO, Messaggio in occasione del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (30-IX-2017): http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170930_codice-diritto-canico.html (consultato il 17-XI-2018).
- 82 Sull'argomento sarebbe di indubbio vantaggio il conoscere la storia moderna del Diritto canonico e del suo insegnamento. Per tutti si rinvia alla monumentale opera di FANTAPPIÈ, C., Chiesa Romana e modernità giuridica, II. Milano 2008.
- 83 L'impressione, emersa anche durante l'incontro con i Decani e Presidi di tutte le Istituzioni di Diritto canonico nel mondo cattolico (Roma 20-21 ottobre 2016), è che gli ultimi interventi di riforma degli studi in Diritto canonico siano preoccupati quasi esclusivamente del livello e ambito processuale. A riprova si veda: NAVARRO, L., Le Istituzioni di Diritto canonico. Dal decreto "Novo Codice" ad oggi, in Educatio Catholica 2 (2016) 57–67.
- 84 La tendenza registrata in questi ultimi decenni in varie parti del mondo, di rendere accademiche le varie esperienze professionali o comunque di lavoro, non credo abbia contribuito ad elevare il livello e la qualità dei diversi centri accademici e di conseguenza la preparazione e la competenza delle persone ivi formate. Questo vale in modo particolare per l'ambito giuridico dove teoria ed esperienza devono coniugarsi, ma dove la preparazione e la conoscenza a livello intellettuale conserva una sua insostituibile priorità: "theoria sine praxis sicut rota sine axis"; "theoria sine praxi currus sine axi, praxis sine theoria caecus in via".

quali, si spera che la riforma degli studi di una materia che ha insegnato al mondo occidentale i fondamentali del Diritto, ora non si sucidi, con tutto il suo prezioso portato scientifico, rincorrendo una riforma di breve termine, quella del solo *processus brevior*⁸⁵.

In varie parti dell'*Istruzione* si fa cenno a vari corsi/semestri con l'indicazione dei crediti secondo i criteri stabiliti dal *Processo di Bologna*86. Ora, non sarebbe stato più opportuno stabilire precisamente i crediti per ciascun tipo di corso, insieme alla sua durata? Come sappiamo il criterio degli ECTS è: 1 anno = 60 ECTS; 1 ECTS = 20 ore di lezione frontali (max 24 ore) + 25 ore di studio (max 24–28 ore). La precisa determinazione di quanti crediti per ciascun corso e, nel caso lo si riterrà opportuno, delle settimane, eviterebbe che qualche istituzione organizzi "corsi intensivi o concentrati", che pur realizzando materialmente il numero dei crediti, vanificano nei fatti lo spirito del Decreto Novo Codice, che puntava ad una formazione con tempi più lunghi di studio (per es. il II ciclo passato da due a tre anni) proporzionati all'assimilazione e necessari per l'acquisizione della mens giuridico-canonica che non è mai sinonimo di conoscenza di meri dati e nozioni. Paradossalmente, invece, dopo il 2002 molte Facoltà di Diritto Canonico hanno avviato programmi concentrati in pochi, ed in alcuni casi, pochissimi giorni settimanali ovvero in corsi intensivi durante l'anno, in particolare nel periodo estivo.

Inoltre, si noti che non è più espressamente richiesta, contrariamente a quanto disponeva *SCh/Ord*, Art. 56, 2°, b), una *speciale dissertazione scritta* al termine del II ciclo⁸⁷. Semplice, dimenticanza e svista o deliberata decisione? Tenendo presente che già il Decreto del 2002 non prevedeva detta speciale dissertazione scritta, sembrerebbe essere una decisione voluta, anche se rimane

⁸⁶ A suo tempo ecco quanto trasmesso dalla CEC: "A titolo indicativo di assumere come esempio di riferimento per la definizione di un credito formativo il seguente calcolo: circa 25 ore di impegno dello studente, che comprendono circa 7-8 ore di frequenza, 14-16 ore di lavoro personale, 2-3 ore di impegno nel contesto degli esami.

Ore di lezione	Crediti attuali	Crediti ECTS (circa)
24	2	3
36	3	5
48	4	6
72	6	10"

⁽Congregatio de Institutione Catholica, Lett. Circolare n. 2, Prot. n. 1237/2003, 28-X-2004, Allegato 2: Indicazioni per l'assunzione da parte delle Facoltà ecclesiastiche del sistema di crediti [European Credits Transfer System] ECTS, p. 2, in Archivio di Deposito della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino in Roma).

^{85 &}quot;Siamo consapevoli che la scienza giuridica è un fenomeno specificatamente europeo. Essa non è solo saggezza pratica, né unicamente tecnica. È profondamente coinvolta nell'avventura del razionalismo occidentale. In quanto spirito, discende da nobili genitori. Il padre è il diritto romano, la madre la Chiesa di Roma" SCHIMITT, C., Ex captivitate Salus (trad. it.), Milano 1987. 71–72.

⁸⁷ Cf VG/Ord., Art. 61, 2°, a-e.

ardua la sua comprensione e giustificazione. A mio sommesso avviso, in ogni caso, le singole Facoltà dovranno continuare a richiedere, cosa che d'altronde mi risulta sia avvenuta fino ad oggi, la cosiddetta tesina per la Licenza, questo per evitare un domani problemi agli studenti che potrebbero vedersi non riconosciuto il grado accademico dalle autorità civili, proprio per detta mancanza nel curriculo degli studi.

L'ultima annotazione che mi sembra importante porre riguarda il titolo di Dottorato. In ogni caso bisognerebbe avere il coraggio di riservare il Dottorato per l'insegnamento e non richiederlo per altri compiti ed uffici (per es. qual è il senso di richiedere il Dottorato per chi è chiamato alla carriera diplomatica oppure ha scelto di fare l'avvocato?). La non osservanza di questo requisito, come già sopra accennato, ha portato inevitabilmente all'abbassamento scientifico delle tesi di Dottorato e soprattutto si è finito per svuotare di contenuto e valore lo stesso titolo. Perciò, mi sembra importante richiedere il Dottorato solo per coloro che sono chiamati alla ricerca ed all'insegnamento a livello universitario e pensando strutturando il ciclo di Licenza come preparazione a livello di Laurea, che quindi dà una formazione a livello scientifico che abilita a proseguire per il Dottorato, ed allo stesso tempo fornisce le conoscenze necessarie per essere preparati operatori del diritto (giudici, avvocati, periti). Tutte le altre eventuali figure, dovrebbero essere pensate come "ausiliarie" e non sostitutive.

3. Titolo III – La Facoltà di Filosofia (Cost. Ap., Artt. 81-84)

44.

- Art. 64. § 1. La ricerca e l'insegnamento della filosofia in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia devono essere radicati "nel patrimonio filosofico perennemente valido che si è sviluppato lungo la storia, tenendo conto particolarmente dell'opera di san Tommaso d'Aquino. Allo stesso tempo, la filosofia insegnata in una Facoltà ecclesiastica dovrà essere aperta ai contributi che le indagini più recenti hanno fornito e continuano ad apportare. Occorrerà sottolineare la dimensione sapienziale e metafisica della filosofia.
- § 2. Nel primo ciclo, la filosofia deve essere insegnata in modo tale che gli studenti che ricevono il Baccalaureato raggiungano una solida e coerente sintesi dottrinale, imparino ad esaminare ed a giudicare i diversi sistemi filosofici e si abituino ad una personale riflessione filosofica⁸⁸.
- § 3. Se gli studenti del primo ciclo degli studi teologici frequentano i corsi del primo ciclo della Facoltà di Filosofia, si vigili affinché sia salvaguardata la specificità del contenuto e dello scopo di ciascun percorso formativo. Al termine

⁸⁸ Ripete sostanzialmente l'Art. 59, § 1 di SCh/Ord.

di questo tipo di formazione filosofica non viene rilasciato un titolo accademico in filosofia (cfr VG, art. 74 a), ma gli studenti possono richiedere un certificato che attesti i corsi frequentati e i crediti ottenuti.

- § 4. La formazione ottenuta nel primo ciclo potrà essere perfezionata nel ciclo successivo di iniziata specializzazione mediante la maggiore concentrazione su una parte della filosofia e un maggiore impegno dello studente nella riflessione filosofica⁸⁹.
- § 5. È opportuno fare una chiara distinzione fra gli studi delle Facoltà ecclesiastiche di Filosofia e il percorso filosofico che fa parte integrante degli studi in una Facoltà di Teologia o in un Seminario Maggiore. In una istituzione ove si trovino contemporaneamente sia una Facoltà ecclesiastica di Filosofia che una Facoltà di Teologia, quando i corsi di filosofia che fanno parte del primo ciclo quinquennale di teologia sono compiuti presso la Facoltà di Filosofia, l'autorità che decide il programma è il decano della Facoltà di Teologia, rispettando la legge vigente e valorizzando la collaborazione stretta con la Facoltà di Filosofia.

45.

Art. 65. Nell'insegnamento della filosofia si devono osservare le norme che la riguardano, e che sono contenute nei documenti del Concilio Vaticano II, nonché nei più recenti documenti della Santa Sede in quanto si riferiscono anche agli studi accademici.

46.

Art. 66. Le discipline insegnate nei vari cicli sono:

1° Nel primo ciclo:

- a) Le materie obbligatorie fondamentali:
- Una introduzione generale che mirerà in particolare a mostrare la dimensione sapienziale della filosofia.
- Le discipline filosofiche principali: 1) metafisica (intesa come filosofia dell'essere e teologia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filosofia dell'uomo,
 4) filosofia morale e politica, 5) logica e filosofia della conoscenza. Data l'importanza particolare della metafisica, a questa disciplina dovrà corrispondere un adeguato numero di crediti.
- La storia della filosofia: antica, medievale, moderna e contemporanea. L'esame attento delle correnti che hanno avuto maggiore influenza sarà accompagnato, quando possibile, dalla lettura di testi degli autori più significativi. Si aggiungerà, in funzione dei bisogni, uno studio di filosofie locali.

Le materie obbligatorie fondamentali devono costituire almeno il 60% e non superare il 70% del numero dei crediti del primo ciclo.

⁸⁹ Ripete sostanzialmente l'Art. 59, § 2 di SCh/Ord.

- b) Le materie obbligatorie complementari:
- Lo studio delle relazioni tra ragione e fede cristiana, ovvero tra filosofia e teologia, da un punto di vista sistematico e storico, attento a salvaguardare tanto l'autonomia dei campi quanto il loro legame.
- Il latino, in modo tale da poter comprendere le opere filosofiche (specialmente di autori cristiani) redatte in tale lingua. Una simile conoscenza del latino si deve verificare nell'arco dei primi due anni.
- Una lingua moderna diversa dalla propria lingua madre, la cui conoscenza si deve verificare prima della fine del terzo anno.
- Una introduzione alla metodologia dello studio e del lavoro scientifico che avvii pure all'uso degli strumenti della ricerca e alla pratica del discorso argomentativo.
 - c) Le materie complementari opzionali:
 - Elementi di letteratura e delle arti;
- Elementi di qualche scienza umana o di qualche scienza naturale (per esempio, psicologia, sociologia, storia, biologia, fisica). Si vigili, in modo particolare, affinché si stabilisca una connessione tra le scienze e la filosofia.
- Qualche altra disciplina filosofica opzionale: per esempio, filosofia delle scienze, filosofia della cultura, filosofia dell'arte, filosofia della tecnica, filosofia del linguaggio, filosofia del diritto, filosofia della religione.

2° Nel secondo ciclo:

- Alcune discipline speciali, che saranno distribuite opportunamente nelle varie sezioni secondo le diverse specializzazioni, con le proprie esercitazioni e seminari, compresa una speciale tesina scritta.
- L'apprendimento o l'approfondimento del greco antico o di una seconda lingua moderna, oltre a quella richiesta nel primo ciclo o l'approfondimento di quest'ultima.

3° Nel terzo ciclo:

L'ordinamento degli studi della Facoltà determinerà se e quali discipline speciali debbano essere studiate, con le loro esercitazioni e seminari. Sarà necessario l'apprendimento di una ulteriore lingua o l'approfondimento di una delle lingue già studiate in precedenza.

47.

Soppresso SCh/Ord., Art. 61:

"Praeter examina vel aequipollentia experimenta de singulis disciplinis, in fine primi et secundi cycli habeantur vel examen comprehensivum vel aequipollens experimentum, quo studens comprobet se scientificam plenamque formationem acquisivisse, respectivo cyclo intentam".

48.

Art. 68. In generale, affinché uno studente possa essere ammesso al secondo ciclo in filosofia, è necessario che abbia conseguito il Baccalaureato ecclesiastico in filosofia.

Se uno studente ha fatto studi filosofici in una Facoltà non ecclesiastica di Filosofia presso una Università cattolica o in un altro Istituto di Studi superiori, può essere ammesso al secondo ciclo soltanto dopo aver dimostrato, con un appropriato esame, che la sua preparazione è conciliabile con quella proposta in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia e aver colmato eventuali lacune in rapporto agli anni e al piano di studi previsto per il primo ciclo in base alle presenti Ordinationes. La scelta dei corsi dovrà favorire una sintesi delle materie insegnate (cfr. VG, art. 82, a). Al termine di questi studi integrativi, lo studente sarà ammesso al secondo ciclo, senza ricevere il Baccalaureato ecclesiastico in filosofia.

49.

- Art. 69. § 1. Tenuto conto della riforma del primo ciclo di tre anni degli studi ecclesiastici di filosofia, che si conclude col Baccalaureato in filosofia, l'affiliazione filosofica deve essere in conformità con ciò che è stato decretato per il primo ciclo, quanto al numero di anni e al programma di studi (cfr. Ord., art. 66, 1°); il numero dei docenti stabili in un istituto filosofico affiliato deve essere di almeno cinque con le qualifiche richieste (cfr. Ord., art. 67).
- § 2. Tenuto conto della riforma del secondo ciclo di due anni degli studi ecclesiastici di filosofia che si conclude con la Licenza in filosofia, l'aggregazione filosofica deve essere in conformità con ciò che è stato decretato per il primo e per il secondo ciclo, quanto al numero di anni e al programma di studi (cfr. VG, art. 74 a e b Ord., art. 66); il numero dei docenti stabili in un istituto filosofico aggregato deve essere di almeno sei con le qualifiche richieste (cfr. Ord., art. 67).
- § 3. Tenuto conto della riforma del percorso di filosofia incluso nel primo ciclo filosofico-teologico che si conclude con il Baccalaureato in teologia, la formazione filosofica di un Istituto affiliato in teologia deve essere in conformità con ciò che è stato decretato quanto al programma degli studi (cfr. Ord., art. 55, 1°); il numero dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due.

4. Titolo IV – Altre Facoltà (Cost. Ap., Artt. 85–87)

50.

Art. 70. Per ottenere gli scopi esposti nell'Art. 85 della Costituzione, sono già erette ed abilitate a conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede, le seguenti Facoltà, o Istituti ad instar Facultatis: (...).

Nell'elenco che segue, rispetto a *SCh/Ord.*, Art. 85, abbiamo come novità: Bioetica, Comunicazione Sociale, Spiritualità e Studi su Matrimonio e Famiglia. Invece, sono omesse: Pedagogia e Studi Medievali.

Le presenti *Ordinationes* hanno, come in *SCh/Ord.*, due Appendici. La prima è all'Art. 7 di *VG/Ord.* e contiene le norme da seguire per la redazione degli Statuti di un'Università o di una Facoltà ecclesiastica. Questa però registra due novità. La prima è che ora abbiamo la distinzione tra 1) norme per gli Statuti; 2) norme per l'ordinamento degli studi; la seconda è che in questa ultima abbiamo l'aggiunta dell'insegnamento a distanza. Invece, la seconda Appendice, all'Art. 70 di *SCh/Ord.*, riporta, aggiornati al 2017, i settori degli studi ecclesiastici, rinviando al sito www.educatio.va per le specializzazioni e l'identificazione dei differenti centri accademici.

CONCLUSIONE

Dopo aver visto le trentotto novità/cambiamenti in VG e le cinquanta in VG/Ord, non c'è dubbio alcuno circa la continuità con SCh e SCh/Ord. Infatti, molte di queste consistono in semplici e mere precisazioni, frutto dell'esperienza di questi anni, ma alla fine si tratta di interventi marginali. I veri e propri cambiamenti sostanziali sono gli interventi di riforma operati negli anni passati per le Facoltà di Diritto Canonico e di Filosofia, come anche per la presentazione della relazione, ora quinquennale, e dell'aggiornamento annuale della Banca Dati. Detti interventi con l'attuale normativa hanno solamente trovato piena e sistematica integrazione, ma il cammino da fare, a mio sommesso avviso, è ancora lungo e dovrà focalizzarsi in modo particolare sull'ordinamento degli studi della Facoltà di Teologia, che per motivi evidenti rimane la Facoltà principale tra le Facoltà ecclesiastiche, quasi l'analogato primo, e che solo indirettamente è stata toccata dall'attuale Costituzione. Di fatto, a ben vedere, la più originale tra le novità di VG è proprio quella che riguarda la scelta della metodologia di riforma adottata: riforme di singole Facoltà o di ambiti propri degli studi ecclesiastici e loro successiva recezione in una Costituzione Apostolica. Esattamente l'opposto di quello che avvenne in occasione delle riforme attuate dalla DSD e da SCh, che procedettero alla disciplina degli studi accademici ecclesiastici e alla successiva riforma delle Università e Facoltà ecclesiastiche in modo unitario e partendo come modello dalla Facoltà di Teologia.

Inoltre, come ho avuto occasione di notare nella presente commento, rimangono aperte e da risolvere alcune questioni delicate che se non correttamente disciplinate, non favoriranno gli studi nei centri accademici ecclesiastici o saranno occasione di conflitti o d'ingiustizie. Mi riferisco ad una più precisa organizzazione e determinazione a livello di programmi e crediti per le singole ma-

terie nei vari ordinamenti degli studi (come per esempio il caso della Facoltà di Diritto Canonico), come anche della necessità di chiarire i doveri-diritti di un docente religioso o sacerdote nei confronti di un eventuale Gran Cancelliere che è anche suo superiore religioso o ecclesiastico.

In ogni caso, nella fase di applicazione della presente riforma, che ora si apre, un ruolo determinante è chiamato a svolgerlo la Congregazione per l'Educazione Cattolica, e questo, tra le altre, per due ragioni essenziali. La prima è per l'autorità che ha di approvare gli Statuti delle Università e Facoltà che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Ben ventisette volte VG rinvia agli Statuti, e diciotto volte VG/Ord., affinché in essi vengano determinati in modo preciso compiti, requisiti e procedure previsti dalla Costituzione riguardo alle autorità personali e collegiali, ai vari membri della comunità accademica, agli ufficiali e agli studenti. Detta approvazione sarà l'opportunità per salvaguardare l'identità e la giusta e dovuta autonomia dei centri accademici ecclesiastici, e allo stesso tempo l'occasione per una maggiore omogeneità, pur nel rispetto delle differenze e peculiarità – che sono sempre una ricchezza – tra i vari centri. A mio sommesso avviso, oggi è soprattutto la dovuta e giusta autonomia dei centri accademici che deve essere salvaguardata, in quanto essa rimane, come si evidenzia leggendo la storia delle Università, il presupposto indispensabile per la realizzazione del loro fine principale e specifico: la ricerca e la trasmissione della verità. Per questa ragione si dovrebbe tutelare il diritto della scelta diretta di ogni Università e Facoltà, tramite elezione del Rettore, dei Decani/Presidi. Ugualmente dovrebbe essere garantito il ruolo del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà quali autorità collegiali prime ed ultime nel rispettivo ambito, nel rispetto di una coerente e giusta applicazione di quel principio di sussidiarietà che è necessario per l'adeguato e produttivo funzionamento di ogni società e di ogni istituzione al suo interno. L'autonomia accademica non può e non deve essere intaccata, o addirittura svuotata, da autorità e collegi esterni e tanto meno, per esempio, da eventuali ufficiali e consigli economici/di amministrazione che non sempre hanno chiara l'identità accademica che mai può essere piegata e subordinata nello svolgimento della sua missione a logiche di potere, come anche a quelle economiche o finanziarie⁹⁰.

La seconda ragione riguarda il compito di verifica e controllo della realizzazione di quanto ora richiesto e del dovere di intervenire in modo calibrato e per tempo, nel caso di omissioni o inadempienze. Il fatto che d'ora in poi qualsiasi dispensa dagli Statuti è riservata al Dicastero eviterà eventuali abusi, come, purtroppo si è verificato nel passato in qualche centro accademico. Stabilire tempi e criteri certi di verifica mi sembrano i mezzi più efficaci e realistici per

⁹⁰ Altrimenti ci troveremo di fronte a mere, quanto vuote, dichiarazioni riguardo il principio di sussidiarietà (ubi minor sufficit, maior cessat): cf ZANI, A. V., Le principe de subsidiarité dans le domaine de l'education, in Educatio Catholica 2 (2016) 117–128.

la realizzazione di ogni tipo di riforma, che altrimenti rimarrà l'ennesimo inattuato documento. Tutte queste incombenze e responsabilità affidate alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, richiedono un urgente incremento del numero degli ufficiali assegnati all'ufficio Università, ma ancora di più esigono una loro adeguata preparazione ed esperienza in ambito accademico, che non può essere limitata all'aver semplicemente conseguito una Licenza o un Dottorato.

Alla luce della conferma e dell'accentuazione, da parte di VG, dell'intimo legame tra studio delle scienze sacre ed evangelizzazione, i centri accademici ecclesiastici devono dare il loro prezioso e insostituibile contributo, per proporre la buona notizia all'uomo dei nostri giorni. Tenendo presente, però, "(...) che, se si desidera parlare efficacemente all'uomo, e non all'effimero involucro che lo racchiude, bisogna parlare all'uomo in quanto uomo; e dunque, se si vuol raggiungere l'uomo di oggi, ci si deve indirizzare all'uomo di sempre. I discorsi fatti programmaticamente agli 'uomini del nostro tempo', proprio in quanto sono 'del nostro tempo', non oltrepassano la buccia e non toccano la sostanza vera dell'uomo"⁹¹. Detto appello all'oggettività della natura umana, alla verità e a seguire l'ordine della ragione illuminata dalla fede è sempre stato una costante dell'annuncio della novità evangelica nella cultura di ogni tempo, nelle diverse regioni geografiche (si pensi, per esempio, alla Lettera a Diogneto). Questo costituisce l'impegno specifico delle Università e Facoltà ecclesiastiche per il terzo millennio, che riusciranno a realizzare tale compito solo se, motivate a livello di fede, diventeranno centri di eccellenza scientifica per quanto riguarda la ricerca e la trasmissione della Verità. Perciò, alla fine, l'impegno dovrà sempre concentrarsi con equilibrata attenzione sulla formazione della persona, non dimenticando mai che le norme e le riforme non le attuano i pur anche bellissimi testi e progetti scritti, ma solo ed esclusivamente le persone che ci credono e sono motivate.

⁹¹ BIFFI, G., La bella, la bestia e il cavaliere. Saggio di teologia inattuale, Milano 1984. 20. Ed in una sua omelia, il Card. Biffi evidenziava con lucidità: "In questi decenni abbiamo visto – nel breve spazio della vita di un uomo – tramontare o trasformarsi radicalmente istituzioni, situazioni, convenzioni sociali, che parevano eterne. Abbiamo conosciuto personaggi che sono stati esaltati come fossero dèi e si sono presentati come artefici di giustizia e benefattori dell'umanità, e che nel giro di pochi anni sono stati gettati nel disprezzo. Abbiamo fatto esperienza di ideologie e sistemi sociali che volevano presentarsi come la soluzione di tutti i problemi e il rimedio di tutti i mali, ma che poi hanno rilevato la loro natura menzognera e sono irrimediabilmente decaduti, o stanno irrimediabilmente decadendo. (...) Soltanto le sue [di Cristo] promesse fondano in ogni epoca le sole speranze che non deludono [cf Gv, 6, 68]." BIFFI, G., Stilli come rugiada il mio dire (Omelie per le Domeniche del Tempo Ordinario, Anno B), Bologna 2015. 191–192.